

1906
14 gennaio

Relazione di Perizia

Dell'Ingegnere Giuseppe Chiarizia,
De Matteis Domenico, e Parrozzani Massimo

PER INDIVIDUARE I CONFINI DELLA
TENUTA DI VALLEMARE

NELLA CAUSA CIVILE TRA
I Comuni di BORBONA e di POSTA

2001
trascrizione di Roberto Mancini
(dalla copia conservata nell'Archivio storico del Comune di Posta)

Relazione di Perizia
nella causa civile
tra i Comuni di Borbona e Posta

Fatti

desunti dai documenti e dagli atti della causa.

1. Con istrumento del 4 Gennaio 1534 rogato dal Notaio Angelo Canofari di Montereale, l'Università di Posta donò al feudatario del tempo, Barone Ferdinando Cornesio, la Tenuta di Vallemare a confine dell'Università di Borbona, dell'Università di Androdoco, dell'Abbazia di S. Quirico, di Cascina et alios fines.
2. Un anno dopo, e precisamente con rogito del 22 Gennaio 1535, la stessa Università fece altra donazione allo stesso Cornesio di tutti i terreni, che le appartenevano e che erano stati usurpati o erano detenuti da altre Università o da privati cittadini, eccettuati però i pascoli.
Tanto la prima come la seconda donazione furono fatte con espressa riserva, che, qualora il Cornesio o i suoi successori avessero perduto il baronaggio, o avessero alienato i beni donati, questi sarebbero tornati all'Università di Posta.
3. A Ferdinando Cornesio successe il figlio Giambattista e a questi sua sorella Eleonora, la quale cedé a Margherita d'Austria i beni ed i diritti donati da Posta al Cornesio con le stesse riserve con le quali erano a lei pervenuti, e con istrumento del 1° Agosto 1572 Margherita d'Austria, per mezzo del suo Procuratore e Mandatario D. Giovanni Francesco Mari di Montereale, prese possesso dei beni feudali pertinenti all'Università di Posta, compresa la Tenuta di Vallemare.
Fu allora che l'Università di Posta, pur ritenendo essere avvenuto il caso della condizione risolutiva stabilita nella donazione fatta a Ferdinando Cornesio, in omaggio alla Serenissima Madama d'Austria, con altro istrumento del 30 Agosto 1572 confermò, a costei, sotto forma di nuova donazione, la vendita fattale da Eleonora Cornesio, riaffermando nel nuovo atto le condizioni contenute nelle donazioni precedenti del 1534 e del 1535.
4. All'epoca del passaggio del dominio da Cornesio a Margherita d'Austria, tra l'Università di Posta e quella di Borbona pendevano controversie di confinazione presso la Gran Corte della Vicaria e presso il Sacro Regio Consiglio. Ma con istrumento del 31 Agosto 1573, in cui intervenne anche Margherita d'Austria in veste di paciera, furono troncate le liti, mercé una transazione con la quale vennero determinati e definiti i confini tra il territorio di Posta e quello di Borbona, nonché alcuni diritti di pascolo e legnatico, a favore dei cittadini delle rispettive Università e specialmente a favore dei naturali di Borbona e di Vallemare sulla Bandita di Laculo.
Nello stesso anno 1573, in adempimento di quanto si era stabilito nella cennata transazione, furono anche apposti i termini lapidei per delimitare sia i territori delle due Università, come le zone nelle quali erano state fatte concessioni di pascolo e di legnatico.
5. Più tardi però l'Università di Borbona, ritenendo di essere stata lesa nei suoi diritti, ed avvalendosi della circostanza che quell'istrumento mancava della Reale approvazione, non volle riconoscerlo; e fu allora che, con altro istrumento dell'11 Luglio

1606, si addivenne ad altra transazione, con la quale l'Università di Posta fece ai cittadini di Borbona e di Vallemare, nonché ad un tal Merolini¹, maggiori concessioni relative ai diritti di pascolo e di legnatico, e concesse anche il diritto di far calce e carboniere; rimanendo per tutto il resto fermo quanto erasi stabilito con l'istrumento del 1573.

6. A Margherita d'Austria successe la Casa Farnese, la quale trovò che Ferdinando Cornesio, come risulta da un successivo istrumento del 17 Giugno 1793, aveva censito una parte del territorio di Vallemare a diversi naturali di Borbona, e di altre Università in piccolissimi appezzamenti di terreno, che fu chiamato, come attualmente si chiama, estaglio di Vallemare, e dal quale prima del 1751 ritraevasi l'annuo canone di ducati 102.
7. Nel 1751, essendosi riscontrato che il territorio censito di Vallemare era di un'estensione inferiore a quella che prima si riteneva avere, con Reale Dispaccio del 26 Giugno di detto anno, il canone venne ridotto a ducati 71.80.
Con istrumento poi del 1° Gennaio 1753 rogato in Napoli dal Notaio Francesco Palombo, il detto territorio fu affittato per anni 20, e sempre per ducati 71.80, ai fratelli Gianvittorio e D. Simone Mancini di Vallemare, i quali per tacita riconduzione lo tennero per molti anni ancora.
8. Nel 1788 la Casa Farnese fece rimisurare il detto territorio censito di Vallemare dagli agrimensori Ovidio Pasqualucci e Simone Gregori, i quali lo trovarono dell'estensione di coppe 2728.09, con un aumento di coppe 359 sulla misura fatta nell'anno 1751, e trovarono che i censuari di allora, in numero di 72, pagavano complessivamente la somma di ducati 86.14¼.
9. In seguito alla perizia Pasqualucci Gregori, la Casa Farnese deliberò di cedere il detto territorio a chi facesse la maggiore offerta sui ducati 86.14¼. Ma quantunque diverse fossero le offerte, pur tuttavia, con istrumento d'enfiteusi rogato dal Notaio Giovan Maria Focaroli in data 17 Giugno 1793, lo cedé all'Università di Borbona per il detto annuo canone di Ducati 86.14¼.
10. Dovrebbe ritenersi che l'istrumento di transazione dell'11 Luglio 1606 avesse segnato il termine dei litigi fra i Comuni di Posta e di Borbona. Ma non fu così, perché, dopo il succitato istrumento d'enfiteusi del 1793, le quistioni si riaccessero nuovamente circa la delimitazione della Tenuta di Vallemare e dei dritti reciproci sulla medesima. Ed infatti il Consiglio Comunale di Posta, con deliberazione del 23 Ottobre 1814 protestò, fra l'altro, contro l'iscrizione del territorio di Vallemare nel Catasto di Borbona.
11. Avendo poi il Comune di Posta nel 1852 fatta opposizione a che i naturali di Vallemare costruissero una calcara in una certa località, il Comune di Borbona, che sosteneva essere questa dentro la Tenuta di Vallemare di sua esclusiva proprietà, con citazione del 21 Febbraio detto anno promosse giudizio innanzi il Tribunale Civile di Aquila in contraddittorio del Comune di Posta e della Direttaria Real Casa, chiedendo che si dichiarasse di sua esclusiva pertinenza l'intero territorio di Vallemare, e che questo fosse definitivamente delimitato e circondato con termini lapidei.
12. Il Tribunale, con sentenza del 21 Aprile 1852, dichiarò di non trovare luogo a delibe-

¹ In realtà dai documenti risulta che la concessione di tali diritti al Merolini avvenne nell'atto di Margherita d'Austria del 1573, e nell'atto del 1606 di cui si parla, non si accenna più a questo nominativo.

rare, sia perché il Comune di Borbona non aveva provocato il prescritto esperimento di Conciliazione, sia perché non aveva chiesta ed ottenuta la superiore autorizzazione a stare in giudizio. E poiché il Consiglio d'Intendenza, al quale il Comune di Borbona, in seguito a detta sentenza si rivolse, negò, con decisione dei 14 Settembre 1852, la chiesta autorizzazione, dichiarando l'incompetenza del potere giudiziario a decidere in merito, il detto Comune di Borbona fece istanza allo stesso Consiglio d'Intendenza, perché definisse la vertenza in linea amministrativa.

13. All'uopo l'Intendente della Provincia, con provvedimento del 28 Maggio 1853, delegava il Consigliere Signor Giorgi, che, dopo un accesso sopra luogo, presentò la sua relazione. Ed in seguito a questa l'Intendente delegò l'altro Consigliere De Leonardis, perché accedesse anche egli sopra luogo insieme al perito Sig. Antonio Bernasconi, per il rilievo della intera Tenuta di Vallemare e per la determinazione dei confini controversi. La relazione del Consigliere De Leonardis dei 20 Maggio 1855 corredata della pianta del perito Bernasconi conclude:

- «a) che la Tenuta di Laculo o Vallemare è delimitata dai confini in detta pianta indicati, fra i quali quello che, partendo dalla Vena Spaccata o Grottone ascende ai monti Poconi passando per la stradella che dal detto Grottone conduce a S. Pietro di Laculo.
- «b) che la denominazione di *Tenuta di Laculo diruto o Vallemare, Montagna e Bandita di Laculo*, esprimono una identica e medesima estensione di terreno.
- «c) che la Serenissima M^a d'Austria fece due distinte concessioni di pascolo sopra due distinti, separati ed attigui territori, entrambi però facienti parte della detta Tenuta; delle quali concessioni, l'una a vantaggio dei Borbontini, l'altra dei Vallemare e di Lorenzo Merolini.
- «d) che la calcara, per la quale si erano rianimati i litigi, trovavasi costruita sul tenimento censito, e quindi a buon dritto ivi scavata dai censuati del Comune di Borbona.

14. Frattanto, per la promulgazione della legge 20 Marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, dopo che il Prefetto della Provincia, come commissario ripartitore degli ex demani feudali, ebbe invano, in base al rapporto De Leonardis e per mezzo dell'Agente Demaniale Sig. Perilli, tentata la conciliazione tra i due Comuni, questi vennero rinviati al potere giudiziario.

Il giudizio venne riassunto dal Comune di Borbona in contraddittorio di quello di Posta e del Demanio dello Stato con citazione del 12 Settembre 1868, 4 giugno 1886, 10 maggio 1887, con le quali si chiedeva che la Tenuta di Vallemare fosse dichiarata di pertinenza assoluta del Comune istante nella qualità di padrone utile, che venisse interamente circoscritta mediante termini lapidei e che il Comune di Posta fosse condannato a rilasciare la zona, o parte di montagna da esso ritenuta al di là dei detti terreni. Venuta la causa a discussione, il Comune di Posta sostenne:

- 1° che, con istrumento 17 Giugno 1793, al Comune di Borbona furono concessi in enfiteusi i soli terreni formanti il così detto estaglio di Vallemare e non i pascoli o terreni boscosi.
- 2° Che nella risoluzione della controversia non si dovesse tener solo presente l'istrumento del 1793, ma anche gli altri, che, alla controversia medesima potessero avere attinenza e più specialmente quelli del 1573 e 1606, in forza dei quali il Comune di Borbona poteva affacciare solamente dei diritti di pascolo e legnatico sulla Bandita di Laculo.

15. Il Demanio dello Stato si mantenne contumace.

Il Tribunale, con sentenza interlocutoria del 2 giugno 1887, dispose una perizia tecnica allo scopo di determinare i veri confini della Tenuta di Vallemare e di apporvi i termini lapidei e valutare i danni dal Comune di Posta arrecati a quello di Borbona.

16. I periti all'uopo nominati nelle persone degli Ingegneri Costanzo Ciarletta, Isidoro Strina e Luigi Filippi, ritennero nella loro relazione in data 31 Marzo 1889, che la Tenuta di Vallemare fosse la stessa cosa che la Bandita di Laculo e rimanesse limitata verso il tenimento di Posta dalla linea indicata dal Comune di Borbona, la quale, partendo da Monte Poponi, e passando per Collacchio va alla chiesa di S. Pietro di Laculo, dalla stradella che dalla chiesa predetta conduce alla Vena dell'Aquila, e dal tratto che dalla detta Vena dell'Aquila passando per Colle Frassino e per il Pozzo di Gesù o di Cesuria, arriva al termine delle quattro facce.

Essi ritennero inoltre che il Comune di Posta avesse dei dritti di pascolo e legnatico sulla Tenuta di Vallemare.

17. In base a tale perizia, ed in seguito all'intervento in causa del Demanio dello Stato, il quale chiese che fosse mantenuto impregiudicato l'alto suo dominio sulla Tenuta in contesa, il Tribunale di Aquila, con sentenza delli 28 Marzo – 1° Aprile 1892 dichiarò:

1° Che i confini della Tenuta di Vallemare fossero quelli dalla perizia stessa indicati.

2° Che la detta Tenuta, a norma della concessione enfiteutica racchiusa nell'istrumento del 1793, si appartiene al Comune di Borbona in qualità di dominio utile, rimanendo salvi ed impregiudicati i diritti di dominio diretto sulla stessa tenuta a favore del Fondo del Culto.

3° Che il Comune di Posta ha il diritto di pascolo e legnatico sulla detta Tenuta in forza degli istrumenti del 1534 – 1535 – 1572 – 1573 – 1606 – 1793.

E poiché dai Periti Ciarletta, Strina e Filippi non erano stati apposti i termini lapidei né determinate le zone sulle quali il Comune di Posta aveva i diritti di pascolo e legnatico, e non erano stati valutati i danni arrecati da Posta a Borbona, il Tribunale con la detta sentenza dispose che i periti Ciarletta e Filippi, insieme al Sig. Carlo Ferri, in sostituzione dello Strina morto, espletassero l'incarico.

18. Ma questa sentenza non fu di soddisfazione né pel Comune di Borbona, né per quello di Posta, ed entrambi l'appellarono.

Borbona sostenne nell'appello, che la Tenuta di Vallemare era di sua esclusiva proprietà e che nessun diritto spettava sulla stessa al Comune di Posta, il quale poteva solamente vantare dei diritti sulla Bandita di Laculo, contrada affatto diversa e distinta dalla Tenuta di Vallemare e situata al di sotto della stradella che dalla chiesa di S. Pietro di Laculo conduce alla Vena dell'Aquila, il che chiese di dimostrare, sia con una prova testimoniale, sia con una nuova perizia tecnica.

Il Comune di Posta d'altra parte sostenne che al Comune di Borbona fosse stato ceduto da Casa Farnese solamente l'estaglio di Vallemare dell'estensione di coppe 2728.09, e che quindi, in forza dell'istrumento d'enfiteusi del 1793, al predetto Comune non spettava che il solo detto estaglio, e, in forza degli altri istrumenti 1572 – 1573 e 1606, il diritto di pascere e legnare su alcune zone della Bandita di Laculo, la quale doveva considerarsi la stessa cosa che la Tenuta di Vallemare.

Sostenne inoltre, che la zona della Tenuta di Vallemare, sulla quale erano stati concessi al Comune di Borbona con i predetti strumenti gli usi civici di pascere e legnare, fosse delimitata dalla linea, che, partendo da Monte Poponi va a Collacchio e da questa per la linea retta al Pozzo di Gesù.

Si associò infine a Borbona nel chiedere una nuova perizia, per determinare tutti i confini della Tenuta di Vallemare, e delimitare le zone sulle quali furono da Posta concessi i diritti di pascolo e legnatico, far calcare e carboniere, e per determinare i terreni costituenti l'estaglio di Vallemare.

Il Demanio dello Stato conchiuse come dinanzi al Tribunale.

19. La Corte di Appello di Aquila, con sentenza delli 23 giugno 1903, dopo essersi resa conto dei dubbi, che, nonostante le precedenti istruttorie, rimanevano ancora a risolvere, di fronte alle contrarie affermazioni e pretese delle parti contendenti, ordinava la prova testimoniale da raccogliersi sopra luogo e nominava noi sottoscritti periti.
- «a) per accertare se veramente la Bandita di Laculo sia contrada totalmente diversa
« dalla Tenuta di Vallemare.
 - «b) per accertare e designare nell'affermativa, l'altra e distinta contrada denominata
« Bandita di Laculo.
 - «c) per determinare, sia nel detto caso, che nell'altro di unità di contrada, la Tenuta di
« Vallemare e circoscriverla nei suoi confini e sempre più specialmente verso il
« tenimento di Posta e determinare in conseguenza, se, così essa circoscritta e de-
« limitata, sia stata o debba intendersi compresa nella sua totalità ed estensione
« nella concessione di cui nell'istrumento 17 Giugno 1793, e, nel contrario caso,
« per qual parte, e questa designare e dar piena ragione dello avviso.
- «Ordinava inoltre ai periti di assistere alla prova testimoniale e tener presenti gli atti
« tutti della causa, gl'istrumenti allegati, i documenti, che potessero ancora essere
« presentati ed i rilievi ulteriori delle parti» e «in ordine alla più esatta delimitazione
« della Tenuta di Vallemare col tenimento di Posta, rendere oggetto anche di esame,
« se fra le due linee in contesa l'una o l'altra meglio si coordini allo svolgimento del
« confine dei beni di S. Quirico verso lo stesso Tenimento di Posta».
20. La prova testimoniale fu raccolta sopra luogo nei giorni 27 – 28 luglio 1903; ed in essa, mentre i testimoni addotti da Borbona asserirono in generale essere la Tenuta di Vallemare contrada affatto distinta dalla Bandita di Laculo, e ne designarono con maggiore o minore precisione la linea di separazione nella strada che da San Pietro di Laculo mena al Grottone, dall'altra parte i testimoni addotti da Posta affermarono in massima, che le dette due denominazioni si riferivano ad una medesima estensione di terreno delimitata dalla parte di ponente dalla retta che da Collacchio mena al pozzo di Gesù.
21. Immediatamente dopo la prova testimoniale, noi sottoscritti iniziammo le operazioni di campagna, le quali si svolsero in diversi periodi. Nel 1^o periodo, dal 29 al 31 Luglio 1903, fu eseguita una ricognizione generale del territorio sul quale cadono le controversie.
- Nel 2^o, dal 19 al 30 Settembre 1903, fu eseguito il rilievo delle località e delle varie linee controverse di delimitazione.
- Nel 3^o periodo finalmente, dal 22 al 30 Luglio 1904, vennero eseguiti ulteriori rilievi, dei quali erasi riconosciuto la opportunità in seguito allo studio degli atti messi in rapporto con i rilevamenti già fatti e con le deduzioni presentate dalle parti.
22. Nel corso delle operazioni di campagna, e precisamente prima del terzo sopraluogo, il Comune di Posta presentò alcuni rilievi, con i quali, dopo aver ribadito l'assunto sempre sostenuto, che Tenuta e Bandita fossero la medesima cosa, veniva a precisare, in base ai risultati della prova testimoniale e dell'ispezione locale e con la scorta degl'istrumenti, i confini dell'intera Tenuta o Bandita, limitandola dal lato di Ponen-

te, alla stradella che da S. Pietro di Laculo conduce al Grottone, in conformità della Pianta Bernasconi allegata al rapporto De Leonardis e della Perizia Ciarletta – Filippi – Strina. Designava inoltre sempre in base agli istrumenti, la linea Monte Poponi, Fossetta delli Fiascari, come quella che separa la porzione di Tenuta o Bandita, sulla quale erano stati concessi a Borbona i dritti di pascere e legnare, dall'altra zona rimasta in pieno ed assoluto potere di esso Comune di Posta.

In seguito anche il Comune di Borbona presentò in apposito fascicolo a stampa i propri rilievi corredati da un tipo planimetrico delle località controverse, con i quali rilievi, dopo aver sostenuto che Tenuta di Vallemare e Bandita di Laculo sono contrade totalmente distinte tra loro, designa dell'una e dell'altra i confini racchiudendo la Bandita fra Monte Vetica, Monte Poponi, Laculo, Sigillo, Origini del torrente Scura, fosso Ammazza ladroni, Vena dell'Aquila e Monte Cagno; e la Tenuta fra il Monte Vetica² - Monte Cagno - Vena dell'Aquila - Pozzo di Gesù, Cima Valle Orticara.

Assume essere la Tenuta di sua esclusiva pertinenza, in forza dell'istrumento di enfiteusi del 1793, e nella Bandita pone il così detto estaglio di Vallemare, di cui è parola nel medesimo istrumento del 1793, nonché le concessioni di pascolo e di legnatico fatte da Posta a Borbona con gl'istrumenti del 1573 – 1606.

Quanto poi al territorio, anch'esso controverso, compreso fra Cima Valle Orticara, Pozzo di Gesù, Termine delle quattro facce, Capo i prati di Cascina ed il fosso di Valle Orticara, Borbona sostiene, che esso non fa parte né della Tenuta né della Bandita, ma è di sua esclusiva proprietà, avendolo recentemente rivendicato dal Marchese Dragonetti.

Di replica il Comune di Posta presentava anche in un fascicolo a stampa, altri rilievi con i quali poneva in luce che il Comune di Borbona, con gli ultimi suoi rilievi, aveva cambiato le linee di delimitazione sia della Tenuta, come della Bandita, mettendosi in aperta contraddizione con quanto aveva per lo innanzi sostenuto e con quanto risulta dagli istrumenti. Faceva inoltre il Comune di Posta, nuove argomentazioni, tratte sempre dallo studio dei documenti e dagli atti della causa, per meglio dimostrare: che Bandita e Tenuta sono la stessa cosa, e che a Borbona era stato ceduto il dominio diretto sul solo estaglio di Vallemare compreso nella Tenuta, nonché alcuni dritti di pascere e di legnare su di una determinata zona di essa Tenuta.

23. Frattanto entrambe le parti esibivano nuovi documenti oltre quelli già acquisiti alla causa.

I documenti esibiti da Borbona sono:

- 1° Estratto dell'istrumento di transazione (1705) in ordine alla Confinazione fra Borbona e Cagnano.
- 2° Estratto di affitto 1741 della Valle di San Quirico concesso dall'Abate Tanzi all'Università di Antrodoco.
- 3° Transazione 1746 tra Borbona ed i Signori Simeonibus per la determinazione dei confini fra il Terzetto di Cascina e Borbona.
- 4° Estratto dell'affitto (1747) dell'erbaggio della Montagna di Cascina, concesso dai Signori Simeonibus al Sig.^f. Perilli Alessio di Lucoli; e dell'affitto (1772) della detta Montagna al Sig.^f. Perilli di Roio; da cui risultano alcune linee di confinazione del Terzetto di Cascina.
- 5° Certificato del Sindaco di Aquila (1756) da cui risultano i confini del terzetto di

² Nel documento da cui si trascrive è scritto però, forse per distrazione: « Monte Ventica »

Cascina.

- 6° Relazione peritale (1762) sul rinvenimento di alcuni termini fra il terzetto di Cascina e Borbona.
- 7° Processo verbale 1813, che precede la formazione del Catasto di Borbona, e col quale si divide quel territorio in varie sezioni.
- 8° Numero 5 processi verbali di assegno e martellatura di alcune porzioni di Bosco in Vallegrande concesso dal Comune di Borbona a diversi individui.

I documenti esibiti da Posta sono i seguenti:

- 1° Copia delle entrate ed esiti dell'Università di Posta per l'anno 1697 in cui trovansi elencati tra gli introiti, gli erbaggi della Montagna di Vallemare.
 - 2° Copia di un dispaccio del 20 Maggio 1750 rimesso al Delegato Consigliere Caruso, col quale s'informa che sua Maestà ha dispensati i cittadini di Posta da quanto essi dovevano a Casa Farnese relativamente alla Tenuta di Vallemare.
 - 3° Estratto dello stato discusso dall'Università di Posta per l'anno 1741 da cui risulta, fra gli altri introiti, quello di ducati 125 per le Montagne dell'Acqua dei Cavalli e di Vallemare.
 - 4° Copia dei bilanci, entrate e spese del Duca di Parma sulle terre di Posta per l'anno 1683, in cui, fra gl'introiti, si trovano elencati ducati 32.81 $\frac{2}{3}$ per i terreni coltivati in quell'anno nel territorio di Vallemare.
 - 5° Copia d'inventario informale di beni di S. A. Serenissima nella Posta, senza data, ma probabilmente della fine del secolo XVII°, nel quale sono nominate le terre situate nel territorio di Laculo seu di Vallemare e sono indicati i confini di tutto il detto territorio, nonché l'estensione di quella parte del medesimo che era tenuta a coltura, e del reddito che se ne ricavava.
 - 6° Copia di uno stato di tutti i beni di S. A. nella Posta per l'anno 1749 fra cui i terreni esistenti nel territorio di Vallemare.
 - 7° Copia dell'istrumento del 4 luglio 1539, col quale Ferdinando Cornesio censiva a diversi cittadini di Borbona molti terreni esistenti nel territorio di Vallemare.
24. Abbiamo così brevemente riassunto i fatti relativi alla vertenza svoltisi nel lungo periodo di circa quattro secoli. Entreremo ora senz'altro a discutere e risolvere i quesiti a noi proposti; e affin d'evitare per quanto è possibile inutili ripetizioni, non faremo precedere la discussione da un esame minuto di tutti e singoli i numerosissimi atti a noi presentati, ma li verremo analizzando a mano a mano che se ne presenterà l'occasione e l'opportunità e per quella parte soltanto che ha diritta attinenza con la controversia.

Discussione

Parte I^a

Bandita di Laculo e Tenuta di Vallemare sono denominazioni di una medesima contrada, ovvero di due contrade totalmente diverse l'una dall'altra?

- 25. Nell'istrumento del 30 Agosto 1572, come si è accennato precedentemente, s'incontra più volte la denominazione: Tenuta di Vallemare; non mai l'altra: Bandita di Laculo; e se il nome di Laculo ricorre nel detto istrumento, ciò avviene solo con le parole «Territorium Villae dirutae Laculi seu Vallis Marae». La denominazione *Ban-*

dita comparisce nell'istrumento di transazione del successivo anno 1573, nel quale si legge che l'Università di Posta concesse ai naturali di Borbona il dritto di pascolo per determinate epoche dell'anno, in una determinata zona della «Bannita Laculi seu Vallis Marae».

Coll'istrumento del 1606 poi si estende ad altre epoche e ad altri luoghi, che per ora non interessa conoscere, «*lo jus pascendi concesso nella montagna all'huomini di Borbona et Bandita di Laculo seu di Vallemare*».

Del fatto che i due nomi *Laculo* e *Vallemare* che stanno a designare ora un *territorio*, ora una *Bandita*, trovansi sempre riuniti dalla proposizione *seu*, potrebbe trarsi la conseguenza, diremo così grammaticale, che quel *territorio* si identifichi con quella *Bandita* o che, per lo meno l'uno comprenda l'altra.

Ma non può invero tale ragionamento essere sufficiente a formare la convinzione che la *Bandita* di *Laculo* sia la stessa cosa che la *Tenuta* di *Vallemare*, troppo diverso essendo il significato linguistico delle due espressioni che in epoche diverse sarebbero state attribuite alla medesima contrada.

Per poter quindi rispondere con cognizione di causa ai quesiti propostici, occorre rintracciare ed identificare senza preconcetti i veri confini della *Tenuta* e quelli della *Bandita*, quali risultano dai documenti, considerando l'una indipendentemente dall'altra e, tenendo pur conto in tale indagine dei risultati della prova testimoniale e dei rilievi delle parti.

Delimitazione della Tenuta.

26. L'istrumento più antico, che potrebbe dar luce nella controversia, è quello del 1534; ma disgraziatamente esso non fu esibito da alcuna delle parti, e pare che non siasi potuto rinvenire. Ne conosciamo però qualche cosa, essendosene fatta menzione in altri due istrumenti, in quello cioè del 30 agosto 1572 ed in quello del 17 Giugno 1793. Da questi istrumenti risulta che nell'anno 1534 (4 Gennaio), l'Università di Posta donò a Ferdinando Cornesio «*territorium et pertinentias Villae dirutae Laculi, sive* « *tenutam Vallismare juxta res et bona Abatiae Sancti Quirici, res et bona Unitatis* « *Burboni, res et bona Cascinae, res et bona Unitatis Introduci et alios fines*».

Havvi poi l'istrumento del 1^o Agosto 1572 col quale Madama d'Austria prendeva possesso fra l'altro della *Tenuta di Vallemare* consistente in «*terris aratoriis prativis* « *et silvatis cultis et incultis iuxta bona Abatiae S^{ti} Quirici, Cascinae et Terrae Borboni*».

Segue l'istrumento già ricordato del 30 Agosto 1572, col quale l'Università di Posta confermò a Margherita d'Austria la donazione³ fattale da Eleonora Cornesio figlia di Ferdinando; e, come si è detto, in questo istrumento si richiama quello della prima donazione del 1534 e vi si parla del *territorium et pertinentias Villae dirutae Laculi sive tenutam Vallismaris*, con i confini summentovati (S. Quirico, Borbona, Cascina Antrodoco ed altri).

Finalmente nell'istrumento del 1793 si attribuisce alla *Tenuta* il nome di *Territorio di Vallemare* e questo venne circoscritto dai noti confini S. Quirico, Borbona, Cascina, Antrodoco *et alios fines*.

Questo è quanto può desumersi dai documenti circa i confini della *Tenuta*, i quali dunque, come vedesi, non risultano punto determinati e dettagliati. Sappiamo infatti

³ In realtà è stata una vendita per 10.000 ducati fatta nel mese di luglio 1572.

che la *Tenuta* tocca Borbona, Cascina, Antrodoco e S. Quirico, ma non conosciamo il principio e la fine di ciascun tratto della linea di confinazione con ciascuno dei detti quattro territori, e neppure i punti che determinano il preciso andamento dei singoli tratti.

27. Da tale indeterminazione è seguito che ognuna delle parti contendenti ha potuto tracciare una linea sua propria a seconda dell'assunto che si proponeva di dimostrare. Giova intanto rilevare come entrambe le parti siano d'accordo nel ritenere che la zona racchiusa fra la Vetica, Cagno, Vena dell'Aquila, Pozzo di Gesù, Ara di Francesca, Ara di Giampasquale, Capo Valle Orticara, fa parte della *Tenuta*. Mentre però Borbona sostiene, che le dette linee comprendono *tutta e intera la Tenuta*, Posta al contrario afferma che ne comprendano solo una parte, dovendosi essa estendere a due altre grandi zone, l'una a Sud-Est, tra Capo Valle Orticara, Ara di Giampasquale, Ara di Francesca, Pozzo di Gesù, Termine delle quattro facce e termine Capo Cascina; l'altro a Nord-Ovest tra la Vetica, Monte Poponi, S. Pietro di Laculo e la stradella, che da S. Pietro mena alla Vena dell'Aquila.

Pertanto dell'intera estensione di territorio, che oggi Posta sostiene essere la *Tenuta*, noi possiamo sin da ora ritenere come tale per lo meno la parte di mezzo, sulla quale non cadono contestazioni, compresa fra la Vetica, Cagno, Vena dell'Aquila, Pozzo di Gesù, Ara di Francesca, Ara di Giampasquale e Capo Valle Orticara.

Per accertare poi se le altre due grandi zone, l'una a Sud-Est, l'altra a Nord-Ovest pretese da Posta e contestate da Borbona, facciano anch'esse parte della *Tenuta*, cercheremo di desumere dagli atti tutti della causa i veri confini della tenuta verso i detti due lati.

Confinazione della Tenuta verso Sud-Est.

28. Nel 1855, quando la vertenza veniva svolgendosi in linea amministrativa, e fu affidato l'incarico di risolverla al Consigliere De Leonardis, il Comune di Posta sostenne che la Tenuta dovesse estendersi dalla parte di Sud-Est fino alla linea, che, partendo da Capo Valle Orticara, e passando per l'Ara di Giampasquale, per l'Ara di Francesca e per la Cima di Valle Grande, va al termine detto delle Quattro faccie.

Il Comune di Borbona sostenne invece che da quella parte la Tenuta di Vallemare fosse determinata dalla linea retta, che dalla Vetica va al Pozzo di Gesù, e quanto alla zona di forma quasi trapezoidale racchiusa fra le due linee, sostenute rispettivamente dai due Comuni, disse essere di sua esclusiva proprietà e non far parte della Tenuta.

Il De Leonardis fu di avviso, che la Tenuta confinasse con Cascina giusta la linea Capo il fosso di Valle Orticara – termine delle Quattro facce, dando per questa parte piena ragione al Comune di Posta.

29. All'epoca della Perizia Ciarletta, Strina, Filippi, il Comune di Borbona riconobbe giusta la linea pretesa da Posta; invero nel verbale 5 Ottobre 1887 redatto dai detti Periti si legge: «Ripiegando verso Sud ci siamo recati al punto denominato Pratulaz-
«zo ove si asserisce *concordemente dagli intervenuti* essere esistito il termine delle
«quattro facce ... Fra questo punto e il Colle di S. Anna *la linea di confine della Te-
«nuta di Vallemare si asserisce controversa col Marchese Dragonetti-Torres*».

Inoltre nel verbale del 16 Maggio 1888 il Comune di Borbona, dopo di aver indicata la linea di confinazione della Tenuta col Comune di Posta dal Monte Popone, fino al termine detto di Frassino o di Frasso dice che essa «prosegue nel Pozzo di Gesù o di

Cesuria fino al termine detto di Quattro facce che divide i territori di Antrodoco, Cascina e Borbona» facendo così arrivare la Tenuta fino al termine delle quattro facce.

Onde i Periti nella loro relazione al capo 4° paragrafo 92 ritennero:

« Partendo poi da Pozzo di Gesù o di Cesuria il confine tira ad Ovest verso Cascina
 « fino al così detto termine delle Quattro facce, lasciando a dritta il territorio di An-
 « trodoco ed a sinistra la Tenuta. Questo secondo tratto di confine menzionato negli
 « antichi documenti con le parole *res et bona Universitatis Introduci* trova anche esso
 « pieno riscontro nel fatto, ed è parimenti *accettato da Posta e da Borbona*.

30. Ultimamente però dopo la ricognizione della località fatta da noi sottoscritti, in compagnia delle parti, il Comune di Borbona ha cambiato nuovamente le sue pretese, sostenendo, come già si è detto, che il confine della Tenuta dalla parte di Sud-Est sia determinato dalla linea, che, da Capo Valle Orticara, per l'Ara di Giampasquale e l'Ara di Francesca, va al Pozzo di Gesù: linea intermedia tra quella sostenuta nel 1885 e l'altra sostenuta nel 1887 e 1888.

Anche il Comune di Posta da sua parte ha cessato dal propugnare la linea pretesa negli anni precedenti, lasciandone fermo un estremo, cioè il termine delle Quattro facce, e spostando l'altro estremo da *Capo il Fosso di Valle Orticara*, al *termine nuovo Capo Cascina*.

Per combattere l'assunto di Posta il Comune di Borbona al paragrafo 39 dei rilievi a stampa osserva:

1° che la Tenuta di Vallemare non può giungere al termine delle quattro facce, perché questo, in tale ipotesi, diventerebbe punto di concorso di *cinque* linee di confinazione fra altrettanti territori: S. Quirico o Cesura, Antrodoco, Cascina, Borbona e Posta (per la Tenuta).

2° che non può giungere al termine Capo Cascina, perché questo venne recentemente apposto in seguito alla transazione fra Borbona ed il Marchese Dragonetti per Notaro Mandolesi di Roma in data 9 Gennaio 1903.

31. Al riguardo noi osserviamo anzi tutto che l'obbiezione della concorrenza dei 5 confini al termine delle quattro facce cade se si ammette, come l'istesso Comune di Borbona sostenne nella vertenza col Marchese Dragonetti, che la linea in contestazione col detto Sig. Dragonetti era quella che divideva il Terzetto di Cascina dalla Tenuta di Vallemare: il che hanno anche affermato i periti giudiziari in quella lite, leggendosi al paragrafo 1° della loro relazione «Dallo studio integrale degli atti della causa e « dei prenotati documenti rilevati, che il confine da determinarsi è precisamente un « tratto tra la Tenuta o Terzetto di Cascina e l'altra Tenuta di Vallemare» e più innanzi al paragrafo 65: «il Comune di Borbona sostiene che l'altra linea, dividente la *Tenuta di Vallemare dal Terzetto di Cascina* era la 5-9-10-11 che dal preteso *termine delle Quattro facce* 5 ascende in 9 al *Colle della Riola*» e infine al § 146: «Il Comune di Borbona sostiene che la medesima (zona promiscua) *faceva parte integrante della Tenuta di Vallemare*».

Dunque se il Comune di Borbona era in contesa con il Marchese Dragonetti, lo era precisamente per la confinazione del Terzetto di Cascina con la Tenuta di Vallemare, e questa, secondo le pretese del Comune di Borbona, e secondo il parere dei Periti giudiziari, ritenuto anche dal Tribunale di Aquila, nella sentenza 18 luglio 1891, doveva giungere al termine delle Quattro facce, il quale così rimane sempre punto comune a quattro territori S. Quirico, Antrodoco e Cascina e la Tenuta (e per questa Borbona e Posta)

32. Qui però non possiamo prescindere dal tener conto di alcuni documenti esibiti dal Comune di Borbona, dai quali risulterebbe che il Terzetto di Cascina confinava col detto Comune.

Tali documenti sono:

- 1° Istrumento di transazione tra de Simeonibus e Borbona del 1746.
- 2° Istrumento 8 Novembre 1747 contenente affitto di montagna fatto da Signori de Simeonibus ad Alesio Peretti di Lucoli.
- 3° Certificato catastale rilasciato dal Sindaco di Aquila in data 9 Gennaio 1900 e relativo all'anno 1756.
- 4° Ricognizione del Perito Pietropaolo De Sanctis del 1762.
- 5° Processo verbale della divisione in sezioni del territorio di Borbona del 25 novembre 1813.
- 6° Cinque processi verbali degli anni 1884 – 1886 – 1889 di assegno di alcune zone di bosco per uso carbonaie.

Ma questi documenti non possono avere grande importanza in ordine alla questione di che trattasi, perché se alcuni di essi sono anteriori al 1793 tutti però sono posteriori all'epoca 1573 – 1606, quando cioè Posta concedeva a Borbona i diritti sulla Montagna di Laculo, che, come vedremo in seguito fa parte della Tenuta di Vallemare.

Da quell'epoca, per lo meno, Borbona esercitò i diritti ad essa concessi; e nella zona a confine con Cascina dovette indubbiamente esercitarli a preferenza di Posta; nulla pertanto di più naturale che quella estrema parte della Tenuta fosse considerata come appartenente a Borbona.

33. Relativamente poi all'altro termine a Capo Cascina, è certo, giusta quanto asserisce il Comune di Borbona, che esso fu stabilito come un estremo della confinazione tra detto Comune ed il Marchese Dragonetti, in seguito all'atto di convenzione sopra citato.

Ed è perciò che non possiamo ritenere che la *Tenuta* nel secolo 16^o, cioè all'epoca della donazione a Cornesio, giungesse fino a quel punto. E che infatti non vi giungesse, risulta anche dal citato istrumento di transazione tra il Comune di Borbona ed i Sigg^{ti} Simeonibus, proprietari allora del Terzetto di Cascina, in data 6 Ottobre 1746, nel quale si legge: «che li veri ed antichi confini tra Borbona ed il Terzetto di Cascina « di detti Sigg^{ti} Simeonibus *principiano a Capo il fossato di Valle Orticara*, e che « tira addirittura dall'ara di Giampasquale, dove è una terra con macerine propria di « essi Sigg. de Simeonibus ed un fosso che viene diviso dalla strada che in giù porta a « Cascina. E dal colle dell'ara tira a capo del Colle dell'ara di Francesca, dove sta un « faggio grande con cespuglio segnato con croce, da dove tira alla sommità di Valle « Grande, nella svolta della strada che conduce sopra prato lungo, dove sono più prati « propri di detti Siggⁱ Simeonibus e da detti prati tira al termine grande ch'è in *quattro* « *tro* *facce*, e che divide Borbona, Cascina, Antrodoco Cesura seu Posta ed altri ...»

E quì cade acconcio osservare come da queste ultime parole risulti che sin da quell'epoca non mancava chi riteneva il territorio di Posta esteso fino al termine delle quattro facce. Ed infatti, poiché si sa con assoluta certezza che Cesura non è mai stata la stessa cosa che Posta, è giocoforza riconoscere che l'estensore dell'atto per un errore materiale di trasposizione abbia scritto le parole «*seu Posta*» dopo «*Cesura*» invece di scriverle dopo «*Borbona*». A quel termine adunque doveva giungere il territorio di Borbona se la Tenuta era di Borbona; il territorio di Posta se la Tenuta era di Posta.

34. Ma oltre a ciò gl'istrumenti del 1572 e 1793, i quali più esplicitamente parlano della Tenuta di Vallemare, assegnano a questa contrada i confini più volte ricordati di S. Quirico, Antrodoco, Cascina e Borbona. Ora ammessa la tesi sostenuta da Borbona, che cioè la Tenuta sia delimitata a Sud dalla linea Capo Valle Orticara – Pozzo di Gesù, resterebbero sopresse due delle dette confinazioni, quella con Antrodoco e quella con Cascina, come può facilmente rilevarsi dando uno sguardo all'annesso tipo planimetrico.

Il Comune di Borbona ha preveduto tale obiezione e nei suoi ultimi rilievi a stampa al Paragrafo 41 cerca di risolverla quanto al confine di Antrodoco affermando, che al termine delle quattro facce «*il confine di Antrodoco converge col territorio di sua esclusiva proprietà. Al Pozzo di Gesù vi concorre invece da tempo immemorabile con la Montagnola e Valle di Cesura di San Quirico, che prendeva in fitto dall'Abazia, ed anche oggi vi concorre con la Montagnola non rivendicata da Migliano.*»

In altri termini Borbona afferma, come del resto è in fatto, che il territorio di Antrodoco si estende per la Montagnola di S. Quirico fino alla linea Termine delle Quattro Facce Pozzo di Gesù.

Orbene ripetiamo, che se questa medesima linea non delimitasse anche la Tenuta, verrebbe a mancare a questa la linea di confine con Antrodoco, di cui fanno chiara ed esplicita menzione i diversi istrumenti a Noi esibiti.

Quanto all'altra confinazione della Tenuta con Cascina: Borbona sostiene al Paragrafo 40 e 41 degli ultimi rilievi a stampa che *non bisogna confondere il Terzetto di Cascina con la Montagna di Cascina*, e che il confine della Tenuta con Cascina è dato per lo appunto da quella porzione di territorio di forma triangolare racchiuso fra Capo Valle Orticara, Pozzo di Gesù e Termine delle Quattro Facce, il quale anche dal Tribunale nella sentenza del 18 luglio 1901 fu riconosciuto di esclusiva proprietà del Comune di Borbona ed è denominato *Montagna di Cascina*.

In proposito Noi sottoscritti ripetiamo innanzi tutto ciò che abbiamo detto parlando del termine delle Quattro facce, cioè che nella sentenza tra Borbona ed il Marchese Dragonetti, cui si riferisce la citata sentenza del tribunale di Aquila, la linea in contestazione era precisamente quella che separa il Terzetto di Cascina dalla Tenuta di Vallemare.

Dunque se la suddetta zona triangolare, che oggi Borbona chiama Montagna di Cascina, appartiene effettivamente a Borbona, non può appartenere se non come faciente parte della Tenuta di Vallemare.

In secondo luogo poi rileviamo la inesattezza della delimitazione data ora da Borbona alla ripetuta zona triangolare, che esso afferma non essere né Tenuta di Vallemare, né Terzetto di Cascina, ed appartenere come sua esclusiva proprietà, col nome di Montagna di Cascina.

In effetti dal sopracitato istrumento del 1746 risulta, come abbiamo detto, che «*li veri ed antichi confini tra Borbona ed il Terzetto di Cascina di detti Signori Simeonibus principiano a Capo il fossato di Valle Orticara e che tira addirittura dall'Ara di Giampasquale dov'è una terra con macerine proprie di essi Sigg. de Simeonibus ed un fosso che viene diviso dalla strada che in giù porta a Cascina e*

« dal colle dell'Ara tira a Capo del Colle dell'Ara di Francesca⁴ dove sta un faggio
« grande ... »

Dunque il territorio, che Borbona dice denominarsi Montagna di Cascina, ed essere di sua esclusiva proprietà, dovrebbe ridursi tutto al più al triangolo Ara di Francesca - Pozzo di Gesù - Termine delle Quattro facce; ed allora esso rimarrebbe, come vedesi dal tipo planimetrico, totalmente distaccato dal restante territorio di Borbona: il che non sarebbe verosimile.

Ciò posto, pure ammettendo che il detto triangolo possa denominarsi Montagna di Cascina, data l'assoluta mancanza di documenti, dai quali risulti che esso si appartiene effettivamente al Comune di Borbona quale territorio affatto distinto dalla Tenuta, noi non possiamo accettare, per questa parte la tesi di Borbona.

Invece essendo espressamente detto negli istrumenti che la Tenuta confina con Cascina riteniamo che per Cascina debba intendersi il Terzetto di Cascina di proprietà oggi del Marchese Dragonetti.

35. Potrebbe discutersi tutto al più se la Tenuta confina col Terzetto, secondo la linea pretesa da Borbona, o secondo quella sostenuta dal Marchese Dragonetti nell'ultimo giudizio.

Ma poiché in merito vi fu sentenza del Tribunale di Aquila che, accettando integralmente la linea di confine sostenuta da Borbona, giudicò essere essa determinata dai punti Capo Valle Orticara, Ara di Giampasquale, Ara di Francesca Termine delle Quattro facce, noi non ci crediamo autorizzati a far ulteriori indagini al riguardo.

Occorre però rilevare, che, dopo la citata sentenza, si venne ad una transazione fra Borbona ed il Marchese Dragonetti, in virtù della quale, questi cedé a Borbona gran parte di una zona compresa nel Terzetto di Cascina denominata Colli Pendenti e riconosciuta promiscua; e viceversa Borbona cedé al Dragonetti una piccola zona della Tenuta di Vallemare; risultandone così una rettifica di confini fra la Tenuta (e per questa Borbona o Posta) ed il Terzetto di Cascina.

Spetta ora al Magistrato stabilire se e quali diritti possano competere a Posta nella zona indicata nel tipo colla lettera X ceduta dal Dragonetti a Borbona, come sull'altra controsegnata colla lettera Y, data da Borbona a Dragonetti.

36. Noi intanto, per i motivi suesposti ed in base ai documenti antichi, riteniamo che il confine della Tenuta di Vallemare deve estendersi a Sud-Est fino alla linea Capo Valle Orticara - Ara di Giampasquale - Ara di Francesca - Termine delle Quattro facce; e quindi la zona racchiusa fra l'Ara di Francesca, Termine delle quattro facce e Pozzo di Gesù, deve far parte della Tenuta di Vallemare.

Confinazione della Tenuta verso Nord-Ovest

37. Abbiamo visto come non si metta in dubbio dalle parti, che la zona compresa tra Monte Vetica, Monte Cagno, la Vena dell'Aquila il Pozzo di Gesù e Capo Valle Orticara fa parte della Tenuta di Vallemare; non vi è quindi contestazione circa il confine tra la Tenuta e Borbona per il tratto compreso fra Capo Valle Orticara e Monte della Vetica.

Vediamo ora se il confine della Tenuta dal Monte della Vetica debba ripiegare verso Sud-Ovest per Cagno sino alla Vena dell'Aquila, come pretende oggi Borbona, o

⁴ Nel documento da cui si trascrive è scritto però, forse per distrazione: « Giampasquale » mentre nella precedente citazione è riportato « Francesca »

non più tosto verso Nord-Ovest fino a Monte Popone e poi verso Sud per S. Pietro di Laculo e la stradella sino alla Vena dell'Aquila, come pretende Posta.

Dagli istrumenti del 1572 e del 1793, i quali si riportano a quello del 1534, risulta che a Cornesio fu donato «*territorium et pertinentias villae dirutae Laculi sive Tenu-
 « tam Vallismarae »*».

Non può cader dubbio adunque, che il Territorio e pertinenze di Villa Laculo siano la stessa cosa (*sive*) che la Tenuta, o che per lo meno, la Tenuta debba comprendere l'abitato di Laculo ed il territorio circostante. Non si potrebbe infatti concepire un territorio di un qualsiasi centro abitato totalmente distaccato dall'abitato stesso. Dunque la Tenuta, secondo il nostro modo di vedere, non può arrestarsi alla linea Monte della Vetica, Monte Cagno, Vena dell'Aquila, perché in tal caso la Villa Laculo e le sue adiacenze rimarrebbero fuori della Tenuta di Vallemare.

D'altra parte osserviamo pure che, conformemente a quanto lo stesso Comune di Borbona afferma al Paragrafo 11 dei suoi ultimi rilievi a stampa «La Tenuta di Vallemare consisteva in terre arative e boschive, coltivate ed incolte». Ora dalla ispezione delle località noi abbiamo potuto constatare che le terre arative e coltivate si trovano quasi tutte nella zona a Nord-Ovest della linea Monte Vetica, Monte Cagno il che sempre più conferma la nostra opinione.

Sappiamo inoltre dall'istrumento del 1572 che il Territorio di Laculo deve confinare con Borbona, e dall'istrumento di transazione fra Posta e Borbona del 31 Agosto 1573, ratificato dall'altro del 1606, che la linea di confine fra i due territori deve essere delimitata come appresso:

« *Incipiendo a confinibus Cascinae utriusque Universitatis et veniendo per directum
 « ad summitatem Montaneae vulgariter nuncupatae la Montagna della Veteca supra
 « fontem aquae vivae, et exinde a summitate praefatae veniendo et seguendo ad
 « quendam terminum lapideum affigendum in quadam macchia quae est infra sylvam
 « parum distantem et inferius alterius montis ibi vicini et seguendo exinde ad finem
 « sylvae et ad quendam scrimatam et terminum similiter lapideum apponendum ibi-
 « dem, et descendendo postea per dictam scrimatam seu summitatem ad quosdam la-
 « pides nativos vulgariter nuncupatos Cima delli Peschietti, ubi similiter affigatur a-
 « lius terminus lapideus, et exinde a dicto termino respondendo per directum ad
 « quendam alium terminum lapideum affigendum ut supra in quodam plano vulgari-
 « ter nuncupato jacci, et in pertinentiis le prata de Lacolo, et exinde eundo et se-
 « quendo et demum ascendendo et respondendo ad alium terminum lapideum affi-
 « gendum quasi prope summitatem montis vulgariter nuncupati Monte Poponi.»⁵*

Se dunque il territorio di Laculo e Laculo stesso devono essere compresi nella Te-

⁵ (riportiamo la traduzione): Incominciando dai confini di Cascina di ambedue le Università e venendo per dritto alla sommità di una Montagna volgarmente chiamata *la Montagna della Veteca* sopra una fonte di acqua sorgente, e quindi venendo e proseguendo dalla detta sommità ad un certo termine lapideo da apporre in una certa zona scoperta che si trova in mezzo ad un bosco poco distante e più in basso di un altro monte lì vicino, e proseguendo da lì alla fine del bosco e ad una certa *scrimata* (cresta di monte) dove similmente è da apporre un altro termine lapideo, e scendendo poi per la detta scrimata o sommità fino a certe pietre che escono dal terreno volgarmente chiamate *Cima delli Peschietti*, dove similmente si apponga un altro termine lapideo, e quindi dal detto termine proseguendo per diritto fino a dove si dovrà apporre un altro termine lapideo come sopra in una certa pianura volgarmente chiamata *jacci*, e che appartiene alle *prata de Lacolo*, e quindi andando e proseguendo e di nuovo ascendendo e andando in direzione di un altro termine lapideo da affiggere quasi vicino alla sommità di un monte volgarmente chiamato *Monte Poponi*.

nuta e se questa deve confinare con Borbona, la linea di confinazione non può essere altra che quella testè indicata cioè: Monte Vetica, Pizzaro⁶, Peschietti, Prati di Laculo, Monte Popone, donde poi ripiega verso Sud sino a S. Pietro di Laculo.

38. Ma non basta: nell'istrumento del 1793 e propriamente nella lettera di procura che vi si trova trascritta si legge: «come possedendo la Serenissima Real Camera Farnesiana « il Territorio ossia Tenuta di Vallemare per cessione parimenti, ut infra, il quale territorio si tiene a colonia da diversi particolari non meno di Vallemare suddetta Villa « annessa ...». Nel corpo dell'istrumento si dice poi che «il Cornesio aveva censito « detto Territorio di Vallemare di sua pertinenza in piccolissimi pezzetti come aveva « potuto, a vari naturali, e di Vallemare che non formava allora, né forma ora comunità, ma rurali abitazioni annessi a Borbona, ed a moltissimi naturali di Borbona « suddetto, e questi piccoli censi che si trovano presentemente ripartiti fra settantadue « possessori anche di altri luoghi convicini, Laculo, Sigillo, ed Antrodoco, come ora « si è visto, formavano prima dell'anno 1751 l'annuo pieno di docati centodue, che si « chiamavano, come si chiamano estagli di Vallemare».

Se dunque il Territorio di Vallemare è la stessa cosa che la Tenuta di Vallemare, ne consegue che dire: terreni censiti nel territorio di Vallemare, vale quanto dire terreni censiti nella Tenuta. Ma i detti terreni censiti, giusta l'identifica da noi sottoscritti eseguita e riconosciuta dalle parti si trovano quasi tutti nella zona di territorio che dalla linea Monte della Vetica – Cagno – Vena dell'Aquila si estende verso Nord-Ovest; dunque tale zona non può che far parte della Tenuta.

39. Di detta zona abbiamo già rintracciato il tratto di confinazione Monte Vetica – Pizzaro – Peschietti – Prati di Laculo – Monti Poponi – S. Pietro di Laculo.

Quale sarà ora l'andamento della restante linea di confine dal lato di Ponente?

Dagli istrumenti non rileviamo altro se non che la Tenuta, oltre ai confini Antrodoco, S. Quirico, Cascina e Borbona, deve avere *alios fines*. In mancanza di indicazioni più precise, noi dobbiamo ritenere, per quanto sopra si è esposto, che debba estendersi *per lo meno* fin dove sono gli estagli; ma questi, sempre giusto le nostre identifiche, arrivano fino alla stradella che da S. Pietro di Laculo per la fonte dei Vitelli e per il Casale Chiappone (oggi Montani) conduce alla Vena dell'Aquila; dunque sino a questa stradella, *per lo meno*, dovrà arrivare la Tenuta.

Abbiamo detto *per lo meno*; ma soggiungiamo subito che la stradella non può essere sorpassata; alla quale opinione siamo condotti:

1° dalla configurazione e giacitura del terreno.

2° dal fatto che nessuna delle parti ha mai sostenuto che la Tenuta possa estendersi al di là della stradella verso il Velino.

3° dal risultato della prova testimoniale raccolta sopra luogo,

4° dal parere del De Leonardis e dei periti giudiziari Strina, Filippi, Ciarletta.

40. Ma a questo punto crediamo opportuno esaminare quanto in proposito si è venuto deducendo dalle parti.

Nel 1855, come si desume dal rapporto De Leonardis, Borbona sostenne che la Tenuta stendevasi verso Ponente fino alla linea, che, da Monte Poponi, passando per la Chiesa di S. Pietro di Laculo, raggiunge, per la stradella, la Vena dell'Aquila. La

⁶ (nota originale) Pizzaro è una località montuosa nella quale, giusta le concordi affermazioni degli indicatori era anticamente un termine lapideo, che sembra corrispondere a quello che nell'istrumento del 1573 è detto doversi apporre fra Monte Vetica ed i Peschietti.

stessa cosa sostenne nel 1888, come rilevasi dai verbali redatti dai periti Ciarletta, Strina, Filippi, in data 3 e 5 Ottobre 1887 e 16 Maggio 1888. Finalmente nel presente giudizio, in coerenza di quanto aveva per lo innanzi sostenuto, domandò di provare con testimoni, che la Bandita di Laculo è una contrada totalmente distinta dalla Tenuta di Vallemare «ed è precisamente quella contrada che trovasi ad *Ovest* della Tenuta « di Vallemare e si distende in giù verso il Velino», affermando così ancora una volta che il confine della Tenuta dalla parte di Ponente è determinato dalla linea che parte da Monte Popone e, per la stradella, raggiunge la Vena dell'Aquila.

Ma espletata la prova testimoniale e fatto da Noi sottoscritti in unione con le parti la ricognizione delle località, Borbona incominciò a modificare alquanto le sue pretese. In effetti nel processo verbale del 19 Settembre 1903, dopo aver riaffermato che il limite della Bandita verso ponente era la stradella che da S. Pietro di Laculo va alla Vena dell'Aquila soggiunge: «Vedranno poi i Siggⁱ Periti se la linea suddetta corrisponde alle antiche indicazioni dei documenti. In ogni caso per altro il Comune di « Borbona ... esclude in modo assoluto che la Bandita medesima possa e debba sorpassare la linea data dal termine della Vetica dalla inforatura di Valle del Tratturo « poco a monte della Fonte di Marco, dalla Pozzetta dei Fiascari e dalla Vena « dell'Aquila».

Negli ultimi rilievi a stampa poi il Comune di Borbona chiarisce e conferma quanto nel detto ultimo verbale aveva appena accennato e cioè che il limite della Tenuta a Nord-Ovest è dato dalla linea Monte Vetica, Monte Cagno, Vena dell'Aquila; ed all'uopo si riporta all'istrumento di transazione fra Posta e Borbona del 1573⁷, e rileva come in esso siano indicate le linee entro le quali Posta faceva a Borbona, nella Bandita, determinate concessioni.

Tali linee si arrestano l'una a Monte della Vetica l'altra alla Pozzetta dei Fiascari presso Monte Cagno e non vanno più oltre verso Est. Se dunque, dice Borbona, Posta fece le concessioni sulla Bandita (né poteva farle sulla Tenuta, avendola già donata al Cornesio), bisogna intendere che la zona a Nord-Ovest della linea Monte Vetica – Cagno – Vena dell'Aquila, fino alla quale – e non oltre – si estendono le dette concessioni, non può assolutamente essere la Tenuta.

41. Noi sottoscritti, dopo aver rilevato come sopra si è visto che questa linea di confinazione, che oggi Borbona vorrebbe assegnare alla Tenuta, sia in troppo aperta contraddizione con quanto lo stesso Comune aveva sempre sostenuto fino al giorno della prova testimoniale, il che dimostrerebbe come esso medesimo non possa essere ben sicuro di ciò che afferma, ripetiamo ancora una volta colle testuali parole dell'istrumento del 1793 che «il Cornesio aveva censito il *detto territorio di Valle* « *mare* di sua pertinenza in piccolissimi pezzetti»; dunque la zona in cui sono compresi i pezzetti censiti non può essere altro che il *territorio ossia la Tenuta di Vallemare*.
42. Né può avere alcun valore contro questa logica conclusione il rilievo di Borbona, che cioè al Cornesio non fu donata solo la Tenuta, ma anche *altri beni*, come risulta dai ripetuti istrumenti del 1572 – 1573, e che questi *altri beni* si identificano per lo appunto negli estagli di Vallemare e trovansi fuori della Tenuta.

E' questa una ipotesi che Noi non possiamo accettare perché non confortata da alcun documento; che anzi, poiché leggiamo nell'istrumento del 1535, essere stati do-

⁷ Nel documento da cui si trascrive è scritto però, forse per distrazione: « 1753 »

nati al Cornesio «omnia et singula territoria – praeter pasqua tamen – quae reperiren-
« tur occupata ...»⁸ siamo indotti a ritenere che questi territori occupati da terzi, non
già gli estagli, siano gli *altri beni*, cui si allude negli istrumenti del 1572 – 1793.

Del resto ammettiamo pure per un momento che gli *estagli di Vallemare* siano pre-
cisamente *gli altri beni* come pretende Borbona: ebbene ciò non esclude che detti al-
tri beni possano trovarsi nel Territorio o Tenuta di Vallemare, come è espressamente
detto nell'istrumento del 1793.

43. Passiamo ora ad esaminare quanto in ordine al confine della zona Nord-Ovest della
Tenuta è stato dedotto da Posta.

Questo Comune nel 1855, come si desume dal rapporto De Leonardis, sostenne che
il detto confine era determinato dalla linea che dal Monte della Vetica va a Monte
Popone, donde ripiega verso Collacchio, e di là in linea retta raggiunge il Pozzo di
Gesù.

La stessa tesi continuò a sostenere il Comune di Posta anche dinanzi ai Periti giudi-
ziari Ciarletta, Strina e Filippi, come risulta dai verbali del 3-5 Ottobre 1887 e del 17
Maggio 1888; nonché nel giudizio in grado di Appello sino al giorno della prova te-
stimoniales.

Come vedesi adunque la discrepanza che fino a questo momento esisteva fra Bor-
bona e Posta circa la determinazione di questa zona della Tenuta, si riduceva ad am-
mettere od escludere come facente parte della Tenuta il territorio (Vedi tipo planime-
trico) compreso fra la spezzata S. Pietro di Laculo – Colvecchio – Pozzo di Gesù e
la stradella.

Ma dopo la prova testimoniale e l'ultima ricognizione delle località, il Comune di
Posta, come risulta dal verbale del 19 Settembre 1903, disse che «per la indicazione
« di essi confini nulla trova a ridire a quanto conclusero in proposito le precedenti pe-
« rizie Bernasconi e Ciarletta – Strina – Filippi», in altri termini venne a riconoscere
per confine della Tenuta dalla Parte di Ponente la stradella, che da S. Pietro di Laculo
mena alla Vena dell'Aquila.

Essendo venuto in tal modo il Comune di Posta ad ammettere come confini della
Tenuta da questa parte, quelli sostenuti fino a ieri da Borbona, e che Noi, (sulla base
dei documenti) abbiamo dimostrato essere i veri, crediamo inutile ogni ulteriore di-
scussione al riguardo.

44. Possiamo adunque concludere che la intera Tenuta di Vallemare è delimitata e rac-
chiusa dalla linea seguente: Capo Valle Orticara – Ara di Giampasquale – Ara di
Francesca – Termine delle quattro facce – Pozzo di Gesù – Vena dell'Aquila – stra-
della che mena a S. Pietro di Laculo – Monte Popone – Prata di Laculo – Peschietti –
Pizzaro – Monte della Vetica – Capo Valle Orticara, e che abbiamo riscontrato della
estensione di circa Ettari 1500.

Delimitazione della Bandita di Laculo

45. Come abbiamo veduto, l'istrumento in cui si parla della Bandita di Laculo è quello di
transazione fra Borbona e Posta in data 31 Agosto 1573.

Col detto istrumento dopo determinati i confini tra i due territori, Posta concede, fra
l'altro, ai naturali del Castello di Borbona, il dritto di pascere e di legnare nella Ban-

⁸ (si riporta la traduzione): tutti e ognuno dei territori – ad eccezione dei pascoli – che saranno ritro-
vati occupati ...

dita di Laculo o Vallemare. Giova al riguardo riportare nella loro integrità le parole dell'istrumento:

« Item convenerunt quod dicti homines Castri Burboni possint et eisdem liceat omni
 « futuro tempore cum dictis eorum animalibus propriis aut in societatem retentis pa-
 « scere absque aliqua contradictione in Bannita Laculi⁹ seu Vallismaris et durante
 « tempore venditionis seu locationis ejusdem facienda per Universitatem praefatam
 « Apostae, videlicet a Kalendis mensis Martii usque ad festum Sancti Angeli de men-
 « se Septembris, citra tamen infrascriptos designatos confines versus terram praefa-
 « tam Burboni, videlicet: Incipiendo a quodam stipite arido existente supra pratum
 « Curtum, et sequendo per directum ad summitatem Montis Poponi, et proprie ad
 « quandam arborem Oppii nuncupatam, intus quamdam lapideam Maceriem, et dein-
 « de descendendo per directum ad quemdam collem existentem a latere possessionis
 « Ioannis Tamellae, et exinde per directum procedendo et sequendo ad quemdam fos-
 « satum existentem juxta stratam Vallis marae per terram Virgilii de Mancino, et e-
 « xinde ascendendo ad summitatem Collis veteris, et exinde per directum sequendo et
 « sursum eundo ad terram seu caesam Francisci Magari a latere silvae ibidem conti-
 « guae existentem et exinde in summitate dictae silvae seu Cagni prout nuncupatur
 « dicta summitas silvae eundo ad locum vulgariter nuncupatum la fossetta delli fia-
 « scali reliquendo prata ibidem existentia pro hominibus de Aposta.»¹⁰.

Con l'istrumento del 1606¹¹ venne ratificato quello del 1573 e furono estese le concessioni fatte da Posta a Borbona.

Ora quasi tutte le località sudescritte vennero da noi identificate col concorso delle parti, le quali d'accordo le indicarono sopra luogo nei punti segnati in pianta. Vi fu solo qualche divergenza fra gli indicatori di Posta e quelli di Borbona circa la precisa ubicazione della Fossetta dei Fiascari; ma di ciò avremo ad occuparci in seguito. Per ora intanto possiamo con piena sicurezza affermare, che la linea passante per Prato Corto – Monte Popone – Colle a fianco della proprietà di Giovanni Tanella (Collacchio) – Fossato presso la strada di Vallemare – Terra di Virgilio Mancini – Sommità di Colvecchio – Cesa di Francesco Magari – Sommità di Cagno, divide la Bandita in due zone, l'una verso il territorio di Borbona l'altra verso Posta.

La zona verso Borbona deve naturalmente estendersi fino al confine con Borbona,

⁹ Nel testo da cui si trascrive è scritto: "laculi"

¹⁰ (si riporta la traduzione ufficiale del testo da quella ordinata dal Tribunale di Aquila): Parimenti han convenuto che i detti naturali del Castel di Borbona co' loro animali proprii o tenuti in soccida in ogni futuro tempo possano e sia lor lecito senza contraddirli, pascolare nella *bandita di Laculo o Valle-Mare* anche durante il tempo della vendita o locazione da farsi dalla prefata Università di Posta dalle Calende di Marzo sino alla festa di S. Angelo in Settembre *al di qua però degl'infrascritti designati confini verso la predetta Terra di Borbona*, cioè incominciando da un certo stipite (albero) secco esistente sopra *Prato Corto*, e proseguendo per diritto alla *sommità del Monte Popone* e propriamente ad un certo *albero* detto *di Oppio* dentro una macerie di sassi, e discendendo quindi per diritto ad un colle esistente a fianco della *possessione di Giovanni Giamella* e procedendo per diritto si va ad un fossato che sta vicino alla strada di *Vallemare* per la *terra di Virgilio di Mancino*, e quindi ascendendo alla sommità di *Colvecchio* e di poi per diritto si prosiegue ed incostando alla terra o cesa di *Francesco Magari* a lato della selva contigua, e quindi nella sommità di detta selva e dalla sommità di detta selva *Cagno*, che tal si denomina la sommità della selva istessa, andando al luogo volgarmente detto *la fossetta delli fiascari*, lasciando *i prati* ivi esistenti per gli uomini di Posta

¹¹ Nel documento da cui si trascrive è scritto però, forse per distrazione: « 1506 »

determinato col medesimo istrumento del 1573, e che, (è bene rilevarlo subito) coincide col limite della Tenuta. Quanto poi alla zona verso Posta, poiché nulla ci dicono in proposito i documenti, esamineremo quanto hanno dedotto e deducono le parti.

46. Borbona ha sempre sostenuto e continua a sostenere che la Bandita di Laculo sia una contrada totalmente distinta dalla Tenuta di Vallemare. Però per lo passato sosteneva che la *Bandita* dovesse svilupparsi al di sotto della stradella, che da San Pietro conduce alla Vena dell'Aquila e nella causa in Appello dichiarava essere «precisamente « quella contrada la quale trovasi ad Ovest della Tenuta di Vallemare e dall'abitato di « Laculo e si estende in giù verso il Velino», venendo così implicitamente ad escludere che la Bandita potesse oltrepassare il detto fiume.

Ma dopo la prova testimoniale e precisamente nel processo verbale del 29 luglio 1903 ed in quello del 23 luglio 1904 incominciò a sostenere che la zona su cui cadono le concessioni di pascolo e legnatico «resta sempre propriamente delimitata dal « Vallone Scura, che da Sigillo va alle creste dei monti. Da queste creste poi la delimitazione è data dal confine tra il territorio di Posta e quello di Micigliano sino al « Fosso Ammazza Ladroni, che immette nel Velino di fronte al confine fra lo stesso « territorio di Posta e l'altro adiacente di S. Quirico».

Finalmente con i rilievi al paragrafo 37 lo stesso Comune di Borbona determina con precisione i confini della Bandita, affermando che essa deve identificarsi nelle due zone al di quà e al di là della stradella, la prima racchiusa nella linea Monte Popone, S. Pietro di Laculo, la stradella, la Vena dell'Aquila, Monte Cagno, la Vetica, i Peschietti e le prata di Laculo, e la seconda dalla linea S. Pietro di Laculo, Sigillo, Fosso Scura fino alle creste dei Monti, Fosso Ammazza Ladroni, Vena dell'Aquila e la stradella.

47. Il Comune di Posta d'altra parte sostiene che dell'intera zona indicata oggi da Borbona come Bandita debba riconoscersi come tale solamente quella parte compresa fra Monte Popone, S. Pietro di Laculo, la stradella, la Vena dell'Aquila, Monte Cagno, la Vetica, i Peschietti e Prata di Laculo, ritenendo tutta la rimanente parte sottostante alla stradella e l'altra a destra del Velino fino a Capo Valle Scura di sua assoluta ed esclusiva proprietà, ed invece debba far parte della Bandita l'altra zona a Sud-Est della linea Vetica, Cagno, Vena dell'Aquila fino ai confini di Cascina. In altri termini viene a riconfermare la sua tesi che cioè la Bandita è la stessa cosa che la Tenuta di Vallemare.

Come vedesi, le due parti sono ora di accordo nel ritenere che fa parte della Bandita la zona compresa fra S. Pietro di Laculo, Monte Popone, Peschietti, Monte Vetica, Cagno, Vena dell'Aquila e la stradella che da questo punto riconduce a S. Pietro di Laculo. E poiché giusta quanto abbiamo precedentemente esposto, tale delimitazione non è punto contraddetta, anzi è confermata dagli antichi documenti, non crediamo utile discutere ancora in proposito. Passeremo invece ad esaminare brevemente quale sia il confine Ovest della Bandita verso il Velino, e quale il confine Sud-Est verso Cascina.

Incominciamo dalla *Confinazione della Bandita verso Ovest*

48. Tre sono le linee da discutere:
- a) Quella più ampia pretesa oggi dal Comune di Borbona, cioè Monte Popone, Laculo, Sigillo, Fosso Scura, Fosso Ammazza Ladroni nel limitare di Micigliano, Vena dell'Aquila.

- b) L'altra ammessa, ma non ben precisata dallo stesso Comune di Borbona fino all'epoca della prova testimoniale, e cioè Monte Popone – Laculo – Sigillo – Fiume Velino fino alla confluenza del Fosso Ammazza Ladroni, Vena dell'Aquila.
- c) Finalmente la linea sostenuta da Posta e cioè Monte Poponi – Laculo e la stradella che mena alla Vena dell'Aquila.
49. La prima delle dette linee sembra avere un certo fondamento nelle seguenti parole che si leggono nell'istrumento di transazione fra Posta e Borbona del 31 Agosto 1573:

« Item convenerunt, decreverunt et voluerunt quod hominibus terrae Burboni perpetuis futuris temporibus licitum sit et liceat impune libere et absque aliqua contradictione pro eorum usu quocumque lignare ac ligna facere et asportare in et ex territorio terrae praefatae Apostae et sub infrascriptis terminis et finibus, videlicet a summitate Cagni usque ad villam Laculi, et ex dicta villa Laculi usque ad villam Sigilli citra tamen flumen versus terram Burboni, et a dicta villa Sigilli infra versus Abatiam Sancti Quirici in quocumque loco tam citra quam ultra flumen praefatum.»¹²

Ma quando si rifletta alla complessità e diversità delle convenzioni stipulate col detto istrumento fra i due Comuni si comprenderà di leggieri come la concessione di legnare *tam citra quam ultra flumen* possa benissimo non avere nulla a che vedere con quella data sulla Bandita. Ed a convincersi che in effetti così debba essere, basta considerare: **1^o** Che nelle citate parole non si parla affatto di Bandita, mentre invece questa è espressamente nominata nello stesso istrumento allorché si tratta delle concessioni date su di essa. **2^o** Che qualora si ritenesse la linea in discussione come quella che delimita la Bandita, questa risulterebbe costituita da due grandi territori nettamente divisi e separati l'uno dall'altro dal fiume Velino; il che contrasterebbe troppo col vero e proprio significato del vocabolo *Bandita*. **3^o** Che in tal caso il territorio al di là e al di qua del fiume Velino, verrebbe a comprendere la Villa di Sigillo, la quale anzi vi si troverebbe nel bel mezzo, e quindi il detto territorio dovrebbe chiamarsi piuttosto Bandita di Sigillo che Bandita di Laculo, che è un villaggio situato in un estremo. **4^o** Che se con le parole *tam citra quam ultra flumen praefatum* si dovesse intendere tutta la zona che dal Fiume Velino si estende da un lato fino ai confini di Leonessa e Micigliano, e dall'altro lato fino alla linea Monte Popone, Cagno, allora le concessioni di legnatico risulterebbero date su tutto ed intero il Territorio che si vuole essere la Bandita, né si comprenderebbe la ragione per cui nell'istrumento è indicata la linea di delimitazione Cagno – Laculo – Sigillo, e l'altra di riferimento Sigillo – S. Quirico lungo il Velino, mentre bastava dichiarare che la detta concessione veniva data su tutta ed intera la Bandita.

Ma, si domanderà, che cosa allora si volle intendere con le parole *tam citra quam ultra flumen*? Secondo il nostro modesto parere queste parole vogliono significare le due sponde del fiume Velino, o tutto al più le piccole zone ad esse immediatamente adiacenti, ed alle quali facilmente poteva accedere chi trovavasi a percorrere l'antica

¹² (si riporta la traduzione ufficiale del testo da quella ordinata dal Tribunale di Aquila): Parimenti deliberarono, convennero e vollero che ai naturali di Borbona sia stato e sia lecito in ogni futuro tempo impunemente e senza poterne essere contraddetti e per qualsivoglia loro uso, di legnare e di fare ed asportare legna dentro e fuori il territorio di Posta, ma sotto gl'infrascritti termini e confini, cioè, dalla sommità di Cagno sino alla Villa di Laculo, e da detta Villa di Laculo fino alla Villa di Sigillo al di qua però del fiume verso la Terra di Borbona, e dalla detta Villa di Sigillo infra e verso l'Abazia di S. Quirico in qualunque luogo tanto al di qua, quanto al di là del fiume suddetto.

ed importantissima strada Salaria, fiancheggiante il detto fiume. Tale interpretazione è confermata dall'abitudine che tutt'ora i contadini mantengono di fare o raccogliere legna (*ligna facere*) per proprio uso (*pro eorum usu*), allorché, dopo essere stati in campagna o al mercato, fanno ritorno la sera alle proprie case. Nulla di più naturale adunque che sia stato concesso ai Borbontini il diritto di legnare nelle adiacenze della strada Salaria, che essi al pari dei Postesi dovevano di frequente percorrere; e tale concessione noi riteniamo essere assolutamente indipendente da quelle fatte sulla Bandita.

50. Quanto alla seconda linea, essendosi già dimostrato che le parole *tam citra quam ultra flumen* stanno ad indicare località totalmente distinte dalla Bandita e propriamente le due sponde del fiume Velino o tutto al più le loro immediate adiacenze, è gioco-forza ritenere che al di qua (*citra*) del fiume Velino verso Borbona, debba estendersi una zona che *non* è Bandita. A queste considerazioni aggiungiamo le altre già esposte contro la prima linea, e dovremo concludere che la Bandita non può assolutamente avere per confine il fiume Velino.

51. Rimane la terza linea, ossia la stradella S. Pietro – Vena dell'Aquila.

Abbiamo già visto dai documenti che la Bandita deve estendersi al di qua e al di là della linea Monte Popone – Collacchio – Cagno, e propriamente al di sopra verso Borbona e al di sotto verso il Velino.

Ciò posto, escluso che le due linee già discusse possano limitare verso Ovest la Bandita, e dovendo pur ammettere da questo lato una delimitazione, noi riteniamo essere questa costituita dalla sudetta stradella, unica linea che, data la topografia delle località, possa considerarsi quale confine logico e naturale di una estensione di territorio che prende nome dalla Villa Laculo.

Facciamo d'altra parte notare come dell'istesso nostro parere siano stati il Consigliere De Leonardis ed i Periti Ciarletta, Strina e Filippi.

Passiamo ora a vedere quale sia la

Confinazione della Bandita verso Sud-Est.

52. All'istrumento del 31 Agosto 1573, col quale furono stabiliti i confini fra i territori di Posta e di Borbona e fu delimitata la zona entro la quale il primo dei detti Comuni concedeva al secondo i diritti di pascolo, seguì l'atto del 15 Settembre, col quale vennero apposti i termini lapidei per delimitare sia i due territori, come anche la zona delle concessioni.

Ora si nota che, mentre nell'istrumento di transazione (31 agosto) il confine fra i territori si fa partire *a confinibus Cascinae utriusque universitatis*, nell'atto di apposizione dei termini (15 settembre) il primo termine viene invece apposto *in summitate Montis Vetecae*, tralasciando il termine di Cascina. D'altra parte l'ultimo punto designato nell'istrumento del 31 Agosto per la delimitazione della contrada sulla quale si concedevano i dritti di pascolo è *locum vulgariter nuncupatum la fossetta delli fiascari* e nell'atto che riguarda l'apposizione dei termini, l'ultimo di questi risulta apposto *in quodam scopulo cruce signato in fovea frascalium nuncupata versus Prata Cagni*, e non si va più oltre verso Cascina.

Ciò sembrerebbe a tutta prima dar ragione a quanto Borbona afferma, che cioè la Bandita non possa estendersi verso Cascina al di là della linea Vetica – Cagno. Potrebbe dirsi infatti che se le concessioni furono date sulla Bandita e se i termini apposti per delimitarle non oltrepassano quella linea, neanche la Bandita poté oltrepassar-

la.

Ma, quanto alla mancata apposizione di un termine lapideo a Capo Cascina, noi osserviamo che non era affatto necessario apporvelo, essendo questo un punto ben determinato, perché vi concorre anche il territorio di Cascina.

Del resto la linea Monte Vetica – Capo Valle Orticara delimitante i due territori di Posta e di Borbona, non ha nulla a vedere con le concessioni fatte sulla Bandita, e non può quindi influire sulla maggiore o minore estensione di questa verso Cascina.

53. Quanto poi al termine apposto alla fossetta delli fiascali, come ultimo punto della linea delimitante la zona delle concessioni, facciamo innanzi tutto rilevare la diversità delle espressioni con le quali viene indicato questo punto nell'istrumento del 31 Agosto e nell'atto del 15 settembre. Non sembrerebbe infatti essere la *fossetta delli fiascali* la stessa cosa che la *fovea frascalium*. Aggiungasi che mentre il Comune di Borbona indicava nel 1888 ai periti Ciarletta – Strina – e Filippi la *fossetta dei fiascari* nella zona sottostante alla stradella fra S. Pietro di Laculo e Fonte dei Vitelli, oggi invece la indica nei prati di Cagno, sotto le Cese; ed il Comune di Posta, la ubica, come sempre l'ha ubicata, al di sopra delle cese medesime in una località boscosa, che gl'indicatori di Borbona dicono denominarsi *pozze del Cerreto*. (Verbale d'accesso 29 luglio 1903).

Date dunque le differenti denominazioni riscontrate negli istrumenti e data la discrepanza fra i diversi indicatori delle due parti e delle due epoche, nonché la titubanza da noi notata nelle loro asserzioni, saremmo quasi indotti a ritenere, che la *fovea frascalium*, dove fu apposto l'ultimo termine *versus prata Cagni* il 15 Settembre 1573, sia tutt'altra località che la *fossetta delli fiascali*, di cui nel precedente istrumento del 31 agosto, e che quest'ultima potrebbe piuttosto identificarsi nel *pozzo di Gesù* o di Cesuria. A sostegno di tale ipotesi starebbe il fatto che, mentre nelle località indicate sia da Posta come da Borbona, non abbiamo rinvenuto veri e propri fossetti, ma solo piccole depressioni, prive affatto di acqua, come Noi stessi abbiamo potuto constatare nei nostri sopralluoghi e come risulta dalla testimonianza resa da Mancini¹³ Antonio, il quale affermò che andando al pozzo di Cesuria vi trovò «le proprie vacchine che vi si abbeveravano; e in quell'occasione vidi che vi abbeveravano gli animali anche quelli di Laculo». E' possibile adunque che a questo Pozzo si attribuisse anticamente il nome di Fossetta dei Fiascari, anche perché ad esso recavansi probabilmente i pastori a riempire di acqua i loro fiaschi.

E che l'ipotesi in esame possa ritenersi attendibile lo dimostra pure il fatto che negli istrumenti del secolo XVI° non si trova mai menzionato il Pozzo di Gesù, che pure doveva essere, come è attualmente, un punto importantissimo e ben determinato sul confine della Tenuta.

Ma crediamo inutile insistere su questa ipotesi, e riteniamo invece che la *fossetta dei Fiascari* sia la medesima località che la *Fovea Frascalium versus Prata Cagni*, di cui nell'atto 15 Settembre 1573, ed in tal caso essa dovrà ubicarsi non dove dice il Comune di Posta, ma dove la indica oggi il Comune di Borbona, ossia presso i Prati di Cagno sotto le Cese. Ebbene, pur così ubicata, la *Fossetta dei Fiascari* non cadrebbe, come afferma Borbona sulla linea Cagno – Vena dell'Aquila la quale secondo il detto Comune delimiterebbe la Bandita; ma, come scorgesi dal nostro tipo pla-

¹³ Nel documento da cui si trascrive è scritto però, forse per distrazione: « Manzoni », essendo questo un cognome non presente in luogo

nimetrico, essa cadrebbe invece dentro la zona indicata da Borbona come Tenuta.

In ogni caso adunque la Bandita deve estendersi verso Cascina al di là della linea pretesa da Borbona.

54. A questo proposito il Comune di Posta nelle ultime sue memorie a stampa, dopo aver richiamato un brano dell'istrumento del 1606, dove si parla di un certo Pratolungo, afferma che questa località è situata nella Bandita di Laculo e «*segna precisamente il « confine della zona promiscua »*».

Se in effetti Pratolungo, di cui qui si tratta, fosse nella *Bandita*, non potrebbe essere altro che quello situato verso il Pozzo di Gesù e propriamente sulla retta che unisce questo punto con Collacchio, ed allora dovrebbe accettarsi la tesi di Posta e cioè che le concessioni sulla Bandita di Laculo furono fatte anche al di là (verso Cascina) della linea Vetica – Cagno – Vena dell'Aquila, e che la bandita debba ritenersi estesa per lo meno fino a Pratolungo ossia quasi fino al Pozzo di Gesù.

Le parole dell'istrumento infatti sono le seguenti: «Item che pratolungo, così nominato per quanto tiene il territorio et confini della Posta, che va per fondo di esso « prato, possano li huomini di Borbona riguardarlo a fieno et quello portarselo per « tutti li 15 di luglio ».

Si vede adunque: 1^o Che per Prato Lungo deve passare il confine fra il territorio di Posta e quello di Borbona e non già la linea che segna la zona promiscua. 2^o Che nel detto prato ai 15 di luglio deve potersi falciare il fieno. – Ora poiché il Prato lungo, vicino al Pozzo di Gesù non soddisfa né all'una né all'altra condizione, è chiaro che esso non può essere quello di cui parlasi nell'istrumento del 1606.

D'altra parte, come abbiamo altrove osservato, questo istrumento, al pari di quello del 1573, concerne convenzioni di diversa natura, relative non solo alla Bandita di Laculo, ma anche ad altri luoghi; e sarebbe quindi errore ritenere che il Prato lungo, di cui in quell'istrumento si parla, debba assolutamente trovarsi nella Bandita. In effetti noi riteniamo che esso sia fuori della Bandita e propriamente nella località indicata da Borbona presso Bacugno, dove effettivamente passa il confine fra i due territori, e dove, data l'altitudine, è possibile che si falci il fieno ai 15 di Luglio.

55. Vediamo ora dopo quanto si è esposto quali deduzioni possono trarsi dall'esame dei documenti circa l'estensione della Bandita verso Cascina.

Nell'istrumento del 31 Agosto 1573 dopo la concessione del diritto di pascolo dato agli uomini del Castello di Borbona, in una zona ben determinata, della Bandita, si aggiunge « et finito tempore dictae venditionis et locationis herbagii dictae Bannitae « Laculi seu Vallismarae ut supra facienda per Universitatem Apostae, licitum sit « dictis de Burbona perpetuis futuris temporibus in eadem¹⁴ Bannita tota et integra « cum dictis eorum animalibus propriis vel conductis in societatem pascere absque a- « liqua contradictione. »¹⁵

In seguito poi si passa alla speciale concessione di pascere data (si noti bene) non più agli *hominibus castrì Burboni*, ma agli *hominibus Burboni abitantibus in Villa vulgariter noncupata Vallemare; nonché a Giallorenzo di Loreto Merolini abitante*

¹⁴ Nel documento da cui si trascrive è scritto però, forse per distrazione: « aedem »

¹⁵ (si riporta la traduzione ufficiale del testo da quella ordinata dal Tribunale di Aquila): E finito il tempo della detta vendita o locazione dell'erbaggio di detta bandita di Laculo o di Vallemare da farsi come sopra dalla predetta Università di Posta, sia lecito ai detti di Borbona in ogni futuro tempo e perpetuamente di pascolare senza poterne essere contraddetti co' loro proprii animali e con quelli che ritenessero in soccida in tutta ed intera la detta bandita.

presso i prati di Laculo. Ed anche qui giova riportare le testuali parole dell'istrumento « Item convenerunt. quod dicti homines Burboni habitantes in villa « vulgariter nuncupata Vallemara ac etiam Ioannes Laurentius Laureti Merolini « habitator prope puteum pratorum de Laculo non possint cum eorum bestiis et ani- « malibus, donec intraverint conductores montanae, pascere nisi usque ad infra « scripta designata loca et vocabula, videlicet a summitate Montis Poponi versus Pra- « tum Granagliae et sequendo per directum ad locum qui dicitur il Fosso delli Corvi « et exinde sequendo et respondendo ad Cimam seu summitatem Collis vulgariter « nuncupati Colle vecchio di Vallemare, et respondendo in summitate Cesae Marii de « Mancino juxta fontem Ceresciae et exinde exeundo et tendendo ad vallem Trattu- « ri¹⁶. Et cum introverint conductores Montanae et Banditae praefatae cum eorum « animalibus licitum sit dictis habitantibus in dicta villa Vallismarae et prope puteum « pratorum de Laculo pascere in tota et *integra bannita et Montanea Laculi* praefata, « cum propriis eorum animalibus aut in societatem retentis.»¹⁷

Dunque trattasi di due, ben distinte concessioni; una agli abitanti di Borbona sulla Bandita; l'altra agli abitanti di Vallemare, nonché a Lorenzo Merolini sulla Bandita e sulla Montagna.

Ai Borbontini venne concesso il diritto di pascolo per un certo periodo dell'anno in una determinata zona della Bandita delimitata in pianta a Sud e ad Ovest con linea bleu, e per la rimanente epoca dell'anno in tutta ed intera la Bandita; ai Vallemaresi poi venne concesso il diritto di pascere per un certo periodo dell'anno in una zona più ristretta della Bandita delimitata in pianta a Sud e ad Ovest con linea gialla, e per il rimanente periodo dell'anno, non solo in tutta ed intera la Bandita, ma anche sulla Montagna.

56. Stando adunque alla lettera dell'istrumento del 31 Agosto 1573, dobbiamo ritenere che la Montagna sia tutt'altra cosa che la Bandita. Né questa conclusione sembra contraddetta dal successivo istrumento del 1606; infatti in esso, dopo confermata la terminazione del 1573, si allarga quanto al tempo e quanto alla estensione lo ius pascendi concesso sulla montagna alli homini di Borbona et Bandita Laculi, e si aggiunge che «sino non saranno intrati li compratori et conduttori della Posta in la detta « montagna et Bandita, li homini di Borbona non possono intrarvi con li loro animali « a pascere dentro detto herbaggio, né li homini di Vallemare possino trascendere li « termini contenti nella terminatione facta nell'anno 1573, prima l'ingresso di detti « conduttori, quali debbiano intrarci a pascere con li loro animali per tutti li sei di « giugno; ma intrati li conduttori, gli huomini di Borbona possano pascere con li detti

¹⁶ Nel testo da cui si trascrive è scritto: "Fratturi"

¹⁷ (si riporta la traduzione ufficiale del testo da quella ordinata dal Tribunale di Aquila): Si è parimenti convenuto che né i naturali di Borbona che abitano nella Villa Vallemare, né Giovan Lorenzo di Loreto Merolini che abita vicino alle prata di Laculo, possano colle loro bestie ed animali, pascolarvi prima che vi siano entrati i conduttori o locatori della montagna se non infra ai sotto designati luoghi e contrade, cioè: dalla sommità del monte Popone verso il prato Granaglia e proseguendo direttamente alla località che si denomina il fosso delli Corvi e d'indi proseguendo in corrispondenza alla cima o sommità del colle volgarmente detto Colle vecchio di Vallemare ed in corrispondenza alla sommità della Cesa di Mario di Mancini vicino la fonte Cerescia, e quindi tirando innanzi in direzione della valle del Tratturo. Ed allorché i fittuari della detta montagna e della predetta bandita vi saranno entrati coi loro animali, sia lecito ai predetti abitanti di Villa Vallemare e vicino al pozzo dei prati di Laculo, pascolare in tutta ed *intera la bandita e montagna di Laculo* co' loro proprii animali e con quelli che ritenessero a soccida

« loro animali, fino alli termini contenti in la detta terminatione 1573 nelli pasculi di « detta montagna, et li huomini di Vallemare per tutta essa Montagna ... »

Anche qui, come vedesi, le denominazioni Montagna e Bandita trovansi sempre divisi dalla particella et il che significa che la prima contrada è affatto divisa dalla seconda; perché se fosse la stessa cosa sarebbero riunite dalla particella seu o sive come si è visto per le espressioni *territorium Villae dirutae Laculi sive Tenutam Vallis Marae.*

E' vero che le parole « intrati li *conduttori*, gli huomini di Borbona possono pascere « con li detti loro animali, fino alli termini contenti in la detta terminatione 1573 nell' « li pasculi di detta montagna » possono ingenerare il dubbio che questa montagna sia quella stessa contrada ove nel 1573 furono apposti i termini e che fu denominata Bandita. Ma basta tener presente l'intero contesto delle surriportate convenzioni per convincersi che qui per montagna deve intendersi soltanto la parte montuosa di detta Bandita, quella cioè dove sono i pascoli e che più si avvicina a Borbona. E tanto ciò è vero che immediatamente dopo ai Vallemaresi si concede il diritto di pascolo su tutta essa Montagna.

In altri termini l'estensione che si concede ai Vallemaresi è diversa o meglio più estesa di quella che si concede ai Borbontini. I diritti dati ai Borbontini si arrestano a Monte Vetica e Fossetta dei Fiascali; quelli dati ai Vallemaresi si estendono in tutta ed intera la Montagna e quindi fino a Cascina.

57. Altra conferma di questa nostra opinione, che cioè la Montagna sia tutt'altra cosa che la Bandita, si ha dalla prova testimoniale da cui emerge, che tutta la zona montuosa estendentesi fino ai confini di Cascina è chiamata da quei naturali colla denominazione generica di Montagna, nonché dal fatto di trovarsi le maggiori altitudini per l'appunto sulla zona verso Cascina, alla quale pertanto più propriamente può e deve attribuirsi il nome di Montagna. Ed in fine avvi la copia esibita da Posta dell'*inventario di S. Altezza Serenissima nella Posta*, della fine del secolo decimosettimo, nel quale documento si fa menzione del Territorio di Laculo seu Vallemare confinato dal « territorio di Borbona da un lato, il territorio di Cascina dall'altro, la « Bazzia di Sancto Chirico seu Cesura Castello diruto della città dell'Aquila » e dopo avere enumerate le terre lavorative ivi esistenti si aggiunge « Il restante di detto territorio è tutta selva e bosco, che non serve ad altro che a far legna et erba per animali « la vendita della quale spetta all'Università di Posta ».

Da queste ulteriori parole messe in correlazione con la confinazione del territorio di Vallemare, risulta che le selve ed i boschi che Posta affittava confinavano con Cascina; ma dall'istrumento del 1573 e 1606 emerge che le concessioni fatte da Posta ai Borbontini ed ai Vallemaresi si estendono appunto sulla zona affittata; dunque questa zona doveva estendersi fino a Cascina e corrispondere a quella che denominavasi Montagna.

58. In conclusione riteniamo che Posta fece concessioni ai Borbontini e Vallemaresi sopra una zona di Territorio che si estendeva fino a Cascina, Antrodoco e S. Quirico, di cui la parte meno montuosa e più vicina a Laculo aveva il nome di Bandita.

Non si può precisare la linea delimitante la detta Bandita verso Sud-Est; è certo però che tale linea non può essere quella pretesa da Borbona, perché in tal caso non solo la Fossetta dei Fiascari, ma anche Monte Cagno e i Prati di Cagno verrebbero esclusi dalla Bandita.

Con maggiore probabilità invece potrebbe ritenersi la linea retta che da Monte Ve-

tica va alla Vena dell'Aquila, la quale passando vicino alla Fossetta dei Fiascali indicata da Borbona sembra meglio rispondere a quanto è detto nei documenti.

Del resto, secondo il nostro avviso, la precisa determinazione di questa linea non ha seria importanza nell'attuale controversia fra i due Comuni; perché come abbiamo dimostrato, sulla zona compresa fra la ripetuta linea ed il confine di Cascina e di Antrodoco, se non i Borbontini, certo i Vallemaresi godono dei diritti di cui nell'istrumento del 1573 e del 1606; e quindi non importa gran fatto sapere se e fino a quale punto una zona faccia parte della Bandita.

59. Dopo quanto sopra abbiamo esposto possiamo asserire

- 1° che la Bandita è un territorio racchiuso dalla linea: Vena dell'Aquila – stradella che mena a S. Pietro di Laculo – Monte Poponi – Prata di Laculo – Peschietti – Pizzaro – Monte della Vetica, e dall'altra linea non ben determinata, che dal Monte della Vetica torna alla Vena dell'Aquila.
- 2° Che Posta fece concessioni ai Borbontini e Vallemaresi non solo nella Bandita, come sopra delimitata, ma anche in una vasta estensione di territorio, la quale, compenetrandosi nella Bandita, almeno nella parte adiacente a Monte Cagno, si estende però fino ai confini di Borbona, Cascina, Antrodoco e San Quirico, e precisamente fino alla linea Vetica – Capo Valle Orticara – Ara di Giampasquale – Ara di Francesca – Termine delle quattro facce – Pozzo di Gesù – Vena dell'Aquila.
- 3° Che in conseguenza i confini della Bandita e Montagna di Laculo, complessivamente considerate, coincidono con quelli della Tenuta di Vallemare.

Parte II^a

La Tenuta di Vallemare, come sopra dircoscritta e delimitata, deve intendersi compresa nella sua totalità nella concessione di cui nell'istrumento 17 Giugno 1793?

60. Coll'istrumento 17 Giugno 1793 la Serenissima Casa Farnese «dà, cede e trasferisce « all'Università di Borbona a titolo di locazione e censuazione il dominio diretto della Tenuta o Territorio di Vallemare per quanto porta la sua giusta e vera estensione ed in quella maniera e forma che lo àve sempre posseduto e possiede la Serenissima Real Casa Farnesiana» ...

Ora basta richiamare alla mente quanto sopra si è detto a proposito della *Tenuta o Territorio* di Vallemare, per convincersi che la concessione di cui trattasi riguarda tutto ed intero il territorio compreso fra Capo Valle Orticara, Ara di Giampasquale, Ara di Francesca, Termine delle quattro facce, Pozzo di Gesù, Vena dell'Aquila, stradella che mena a S. Pietro di Laculo, Monte Popone, Prata di Laculo, Peschietti, Pizzaro, Monte della Vetica, Capo Valle Orticara.

61. Abbiamo detto che la cessione riguarda *tutto ed intero* il territorio come sopra delimitato. Ma per poter determinare la vera portata ed entità della cessione stessa è necessario fare una minuta analisi dell'istrumento del 1793.

Nella lettera di procura riportata fra le premesse è detto: «*come possedendo la serenissima [Real Camera Farnesiana] il territorio ossia la Tenuta di Vallemare, per cessione parimenti, ut infra*».

Dunque la cessione di cui è oggetto l'istrumento in esame si riferisce a quel Territorio che Cornesio possedeva per cessione a lui fatta.

E' vero che immediatamente dopo si aggiunge «*il quale territorio si tiene a colonia « da diversi particolari etc. etc. ... »*», dal che potrebbe dedursi che la cessione fatta al Cornesio fosse ristretta soltanto ai fondi coltivati; ma poiché questa interpretazione sarebbe in troppo aperta contraddizione con l'istrumento di donazione del 30 Agosto 1572, col quale si cede a Margherita d'Austria, avente causa dal Cornesio, il territorio e pertinenze di Villa Laculo o Tenuta di Vallemare «*cum omnibus et singulis terris « pratis silvis et nemoribus [ac herbageis] ad illud et illam et illa quomodolibet spectantibus et pertinentibus ... »*¹⁸, si vede come la cennata restrizione non sia punto ammissibile.

Nel seguito dell'atto si rileva poi che il territorio censito nel 1751 fu trovato di coppe 2369 e canne 20 e che essendosi «ora» (ossia all'epoca dell'istrumento) rimisurato, «si è ritrovato dell'estensione di coppe 2728 e canne 9 cioè in coppe 359 di più della misura dell'anno 1751».

Se dunque i terreni censiti appartenenti al Cornesio erano suscettibili di aumento, è chiaro che essi dovevano far parte di un territorio più vasto, che in qualche modo si apparteneva allo stesso Cornesio, non potendosi ammettere che i terreni tenuti a coltura si accrescessero sopra un territorio sul quale Cornesio non avesse alcun diritto.

Segue la « Minuta per cessione da farsi per Sua Maestà all'Università di Borbona « del Diretto Dominio del Territorio che si trova censito di Vallemare », nel contesto della quale minuta però si richiama la donazione fatta a Ferdinando Cornesio del territorio di Vallemare «*confinante cioè iuxta res et bona Abatiae Sancti Quirici, res et bona Unitatis Bourbonis, res et bona Cassinae, res et bona Unitatis Introduci, et alios fines*», e poco dopo si aggiunge che « Il Cornesio aveva censito detto territorio « di Vallemare di sua pertinenza in piccolissimi pezzetti, come aveva potuto a vari « naturali ». Onde si deduce che il Cornesio aveva facoltà di estendere ancora di più la censuazione in tutta ed intera la Tenuta, e forse l'avrebbe fatto se in maggior numero si fossero trovati coloro che volevano coltivare i terreni o se maggiore fosse stata l'estensione delle zone atte a coltura.

Dopo l'enumerazione dei censuati e dopo il ricordo della nuova misurazione, nonché delle offerte fatte da comunità e da particolari per ottenere il dominio diretto del territorio, si legge, sempre nella minuta premessa all'atto, essersi stimato opportuno «preferire ad ogni altro, l'offerta dell'Università di Borbona con li seguenti patti e condizioni e non altrimenti»:

- 1° « Che nella cessione *s'intenda compreso tutto il territorio, censito e non censito di Vallemare con la riserva contenuta nell'istrumento del 4 gennaio 1534; e con tutte quelle servitù passive con le quali ora lo possiede la Real Casa Farnese, ...*
- 2° « Che subentrando l'Unità nei dritti della Real Casa, possa non solo esigere i laudemii nel passaggio dei fondi censiti, *ma rivendicare i terreni per avventura usurpati, e censuare benanche liberamente, ed a quella ragione che potrà convenire non solo i terreni non censiti, ma benanche tutti quelli che in qualunque maniera si devolveranno. Con patto espresso però che le nuove censuazioni non*

¹⁸ (si riporta la traduzione ufficiale del testo da quella ordinata dal Tribunale di Aquila): una con tutte e singole le terre, i prati, le selve e li boschi e gli erbaggi a quelli in qualunque modo spettanti ed appartenenti

« possono farsi se non a Focolieri di Vallemare, o a cittadini di Borbona con la
 « preferenza tra questi de' meno possidenti, e non concorrendo alcuno di costoro,
 « la censuazione possa farsi a Forestieri. ».

Con tali condizioni, mentre non viene esclusa in modo assoluto la cessione del dominio sull'intera Tenuta di Vallemare, non viene però neanche affermato, poiché si parla bensì di *tutto* il territorio, ma si aggiunge subito *censito e non censito di Vallemare*.

62. Importa pertanto dare a queste parole la giusta e vera interpretazione.

Posta sostiene che la cessione a Borbona fu limitata soltanto ai terreni tenuti allora a coltura, della estensione complessiva di coppe 2728, dei quali però parte potevano essere *censiti* e parte *non censiti*, dovendosi intendere per *terreni censiti* quelli per i quali esisteva il contratto di censuazione o il possesso ultradecennale, e per terreni *non censiti* quelli per i quali detti titoli non esistevano, pur essendo però i terreni medesimi posseduti e coltivati da privati cittadini.

Borbona d'altra parte afferma, che per *terreni censiti* siano da intendere tutti quelli tenuti a colonia per *l'intera loro estensione di coppe 2728*, dovendosi supporre che le terre possedute da privati, appunto perché possedute da loro in qualità di coloni o censuari erano e dovevano essere tutte censite; e che per conseguenza *i terreni non censiti*, compresi anch'essi nella cessione, erano una cosa del tutto diversa dal territorio censito e propriamente tutta la restante parte del territorio o Tenuta di Vallemare, secondo la confinazione del 1534.

63. Noi sottoscritti non possiamo accettare la tesi restrittiva di Posta, perché troppo discorde dall'intero contesto dell'istrumento, ma riteniamo nel tempo stesso che neanche l'interpretazione data da Borbona corrisponda con precisione alla lettera ed allo spirito dell'istrumento medesimo.

A nostro avviso per *territorio censito* devono intendersi le terre che all'epoca dell'istrumento erano tenute a coltura; per *territorio non censito*, quelle che per avventura potessero in seguito venir dissodate e coltivate.

Sulle terre dissodate il Cornesio aveva già imposto dei censi; su quelle che sarebbero state in appresso dissodate aveva il dritto d'imporli. Ebbene ai Borbontini cedeva il diritto di esigere i censi già imposti, e la facoltà d'imporre nuovi censi.

In altri termini la Casa Farnese cedeva a Borbona il dominio diretto soltanto sui terreni, che, nell'intero ambito della Tenuta, erano già o sarebbero stati in avvenire messi a coltura. Sulla rimanente parte boscosa o pascolativa, fino a quando rimaneva in tale stato, continuavano ad essere esercitati da chi ne aveva diritto, gli usi civici di pascere, legnare, far calce ecc. Questi usi civici sono per lo appunto, a parer nostro, le servitù passive, con le quali Casa Farnese possedeva il Territorio di Vallemare e di cui è parola nell'istrumento del 1793. Né sembra attendibile l'ipotesi di Borbona che cioè le servitù passive trovino riscontro e spiegazione nelle seguenti parole contenute nello istrumento del 30 agosto 1572: «quod omnes possessiones in- tra confinia prefata emptae a particularibus personis seu convicinis ab hominibus tantum dictae terrae Apostae intelligantur extra cessionem et donationem prefatam, et ipsis nullatenus esse prejudicatum»¹⁹, poiché qui non si accenna evidente-

¹⁹ (si riporta la traduzione ufficiale del testo da quella ordinata dal Tribunale di Aquila): che tutte le proprietà dentro i confini predetti comperate da privati o da convicini, dagli uomini soltanto della detta Terra di Posta s'intendano escluse dalla cessione e donazione predetta e ad essi non s'intenda arrecato alcun pregiudizio

mente ad alcuna servitù sui beni donati, ma si escludono addirittura dai medesimi alcuni terreni e propriamente quelli posseduti da terzi.

64. *E che il pieno esercizio dei suddetti usi civici fosse rimasto a Posta, lo dimostra innanzi tutto il fatto che il detto Comune affittava i pascoli, come risulta dai documenti di epoche diverse da noi esaminati, ed in secondo luogo l'aver esso Comune di Posta fatto sul Territorio medesimo delle vere e proprie concessioni ai Borbontini e Vallemaresi.*

Al qual proposito crediamo opportuno rilevare che il Consigliere De Leonardis, il quale ebbe ad occuparsi nel 1855 della vertenza, che tuttora si agita fra Posta e Borbona erroneamente asseriva nel suo rapporto, essere stata Margherita d'Austria a fare concessioni ai Borbontini, mentre invece risulta chiaro dall'istrumento del 1573, che le Concessioni furono fatte dal Comune di Posta. Che anzi Margherita d'Austria intervenne in quell'atto nella semplice veste di paciera, e fece all'uopo ispezionare le località sulle quali vertevano le liti dal suo Uditore Generale Trivulzio Gualtieri, venendo così implicitamente a riconoscere nel Comune di Posta il diritto di far concessioni su di una zona di quel medesimo territorio, che era stato a Lei precedentemente donato; in altri termini veniva a riconoscere che il suo possesso non era affatto assoluto ed esclusivo.

65. *Ma a questo punto crediamo che non sia fuor di luogo trattare la questione molto discussa tra le parti, se cioè la Tenuta di Vallemare faccia e debba far parte del territorio di Posta o di quello di Borbona.*

Anche in tale indagine cercheremo di aver lume dai documenti. Sta in fatto che nel 1534 l'Università di Posta donò a Ferdinando Cornesio la Tenuta di Vallemare, dal che potrebbe desumersi che questa facesse parte del territorio di Posta. Ma poiché tale presunzione potrebbe essere distrutta dall'ipotesi non meno attendibile, che la Tenuta fosse una proprietà privata dell'Università di Posta sita in altro territorio, vediamo che cosa dicono al riguardo i successivi istrumenti. In quello del 1° Agosto 1572²⁰ col quale Margherita d'Austria, prendendo possesso del feudo della Posta, prendeva possesso anche della tenuta di Vallemare, è detto «*Item ingressus fuit reallem actualem et corporalem possessionem tenutae nuncupatae Vallis Marae consistentis in terris arativis prativis et silvatis cultis et incultis juxta bona Abbatiae S. Quirici, Cassinae et terrae Burboni capiendo de segetibus herbis et glebis ac ramis arborum in dicta tenuta existentium in signum veri dominii et possessionis.*»²¹, il che starebbe a comprovare che la Tenuta di Vallemare era compresa nel territorio di Posta.

Nell'istrumento poi del 30 agosto 1572 col quale si conferma, sotto forma di nuova donazione, la vendita fatta da Eleonora Cornesio a Margherita d'Austria, si legge nelle premesse «*annis retro decursis universitatem praefatam ex nonnullis rationalibus causis animum iptius tunc moventibus, cessisse, transtulisse et donasse excellenti Domino Ferdinando Cornisyo Hispano tunc in humanis agenti et Baroni et utili Domino terrae praefatae Apostae territorium et pertinentias Villae dirutae Laculi*

²⁰ Nel documento da cui si trascrive è scritto però, forse per distrazione: « 1872 »

²¹ (si riporta la traduzione ufficiale del testo da quella ordinata dal Tribunale di Aquila): Egualmente entrò nel reale attuale e corporale possesso della Tenuta chiamata di Vallemare consistente in terre arative e boschive, coltivate ed incolte a confine dei beni dell'Abbadia di San Quirico, di Cascina, e della Terra di Borbona prendendo biade, erbe, zolle e rami degli alberi esistenti in detta Tenuta, in segno di vero dominio e possesso.

« *sive tenutam Vallis Marae nunc nuncupatam situm et sitam in territorio terrae pre-
 « fatae»²²; e qui chiaramente ed esplicitamente si afferma che la Tenuta di Vallemare
 trovavasi all'epoca della donazione, fatta al Cornesio, nel Territorio di Posta.*

Inoltre nell'atto di transazione del 31 Agosto 1573, col quale tra l'altro si addivenne
 alla determinazione dei confini fra i due territori da valere «*perpetuis futuris tempo-
 « ribus»* si legge «*Quod termines fines loca et vocabula dividentes et dividencia terri-
 « toria inter easdem Universitates terrae Apostae et Burboni sint et esse debeant
 « censeantur et intelligantur modo prout infra videlicet:*

« *Incipiendo a confinibus Cascinae utriusque Universitatis et veniendo per direc-
 « tum ad summitatem montanae vulgariter nuncupatae la Montagna della Veteca
 « supra fontem aquae vivae, et exinde a summitate praefatae veniendo et sequendo
 « ad quemdam terminum lapideum affigendum in quadam macchia quae est infra
 « sylvam parum distantem et inferius a summitate alterius montis ibi vicini et se-
 « quendo exinde ad finem sylvae et ad quamdam scrimatam et terminum similiter la-
 « pideum apponendum ibidem, et descendendo postea per dictam scrimatam seu
 « summitatem ad quosdam lapides nativos vulgariter nuncupatos Cima delli Pe-
 « schietti, ubi similiter affigatur alius terminus lapideus, et exinde a dicto termino re-
 « spondendo per directum ad quemdam alium terminum lapideum affigendum ut
 « supra in quodam plano vulgariter nuncupato jacci, et in pertinentiis le prata de
 « Lacolo, et exinde eundo et sequendo et demum ascendendo et respondendo ad a-
 « lium terminum lapideum affigendum quasi prope summitatem montis vulgariter
 « nuncupati Monte Poponi ...»²³.*

Ora, come dianzi si è visto, la linea descritta nelle parole che precedono è anche la
 linea di confinazione fra il territorio di Borbona e la Tenuta di Vallemare; dunque
 questa doveva essere necessariamente nel territorio di Posta.

E non basta.

Nell'istrumento del 1606, che ratifica l'altro del 1573, si legge: «*Item in quanto al-
 « la diffirenza delle Ville di Piedimordenti et Vallemare, ancorché siano situate nel
 « territorio della Posta, si contentano li Sindaci dell'una et dell'altra Università che
 « in quanto alla jurisdizione della Villa di Piedimordenti si rimetta alla dichiarazio-*

²² (si riporta la traduzione ufficiale del testo da quella ordinata dal Tribunale di Aquila): negli anni
 scorsi la predetta Università per alcuni ragionevoli motivi moventi allora l'animo della stessa aveva
 ceduto trasferito e donato all'Eccellente Signore Ferdinando Cornesio Spagnolo, allora vivente e
 Barone ed utile Signore della predetta Terra di Posta il territorio e le pertinenze della diruta Villa di
 Laculo ossia Tenuta di Vallemare così chiamata situato e situata nel Territorio della predetta Terra

²³ (si riporta la traduzione ufficiale del testo da quella ordinata dal Tribunale di Aquila): Che i termi-
 ni, i confini, i luoghi ed i nomi delle contrade che dividono e divider debbono i territori tra esse U-
 niversità di Posta e di Borbona siano ed esser debbano, si reputino e s'intendano nel modo qui sotto
 descritto: Partendo dai confini di Cascina dell'una e dell'altra Università, ed incedendo per diritto
 alla sommità della Montagna volgarmente detta la Montagna della Veteca sopra la fonte di acqua
 viva (sorgente), e quindi da detta sommità venendo e proseguendo sino ad una certa macchia che si
 trova infra la selva e poco distante e più sotto dalla sommità di un altro monte quivi vicino, in essa
 macchia si apponga un termine lapideo; e proseguendo di lì sino al fine della selva, ivi si apponga ad
 una certa altezza un altro termine lapideo; e discendendo poscia da detta altezza e sommità sino a
 certe pietre native (pe-schii) volgarmente dette cima dei Peschietti, ivi similmente si apponga un al-
 tro termine lapideo; e quindi da detto termine corrispondendo per diritto ad una certa pianura vol-
 garmente detta Iacci ed oggi le prata di Lacolo, quivi si apponga come sopra un altro termine lapi-
 deo; e quindi incedendo e proseguendo e di nuovo ascendendo si giunge dirimpetto fin quasi vicino
 alla sommità del monte volgarmente detto Monte Poponi

« ne da farsi dallo detto Illustrissimo Sig. Duca, et in quanto a quella di Vallemare « resti nelli termini nelli quali al presente si ritrova.» venendosi così ancora una volta a confermare che la Tenuta faceva parte del tenimento di Posta, perché in questo era la Villa di Vallemare, che indubbiamente trovasi nella Tenuta, e che inoltre essa dovesse rimanere anche in seguito nel detto territorio.

Finalmente vi è il catasto o onciario di Posta del 1754²⁴, nel quale sono riportati diversi possessori di terreno compresi fra gli estagli di Vallemare, e propriamente:

a pag. 92 “*Domenico Faustini*”
 a pag. 138 “*Giuseppe Faustini*”
 a pag. 177 “ “ “ “
 a pag. 193 “*Isidoro Faustini*”
 a pag. 320 “*Beneficio semplice di S. Pietro. Possiede terra a Colvecchio di cope 1820, conf. La via, D. Matteo Valentini, di annua rendita carl 18 = once 0.6*” Ed a margine si legge “fra li stagli di Vallemare.”

Ed a pagina 364 «La Serenissima Real Casa di più possiede nella Villa di Vallemare « re territorio di questa terra della Posta, diversi corpi di terreni, lavorativi, prativi, e « canapinati, donati da questa Università alla f. m. di D. Margherita d’Austria e li « medesimi sono dati in estaglio tanto alli naturali di Vallemare che di questa terra, e « tutti corrispondono l’estaglio suddetto affitto docati 72 li quali importano once 240. « Di più riceve la medesima ogni anno per l’affitto di un prato sito in detta Villa di « Vallemare carlini 20 li quali importano once 620».

Se dunque gli estagli di Vallemare e le proprietà private fra essi comprese, nel 1754 facevano parte del territorio di Posta, anche la Tenuta nella quale, come abbiamo dimostrato, erano contenuti gli estagli, doveva far parte a quell’epoca del medesimo territorio.

Ma in opposizione alle esposte risultanze avvi l’iscrizione dell’estaglio di Vallemare nel nuovo catasto provvisorio di Borbona, che, come è noto, fu formato nel 1813. È vero che il Comune di Posta nell’anno successivo alla formazione del detto Catasto, e propriamente con una risoluzione decurionale del 23 Ottobre 1814, protestò contro tale intestazione, facendo in ispecial modo rilevare che nella Sez.^e e lettera **B** era mancante «il territorio di Vallemare ed altro territorio progressivamente, e proseguendo fino a Cascina, giusta l’istrumento del 31 agosto 1573». Ma per quanto è a noi noto tale protesta non ebbe alcun effetto ed i terreni della Tenuta rimasero e sono tutt’ora allibrati nel Catasto di Borbona.

Come ciò sia avvenuto è facile spiegarlo. Gli estagli di Vallemare erano posseduti dai naturali di Borbona, i quali inoltre, in forza dell’istrumento del 1793, dovevano pagare a quel Comune il relativo annuo censo. È quindi naturale, che essi nella formazione del catasto abbiano rivelato i detti terreni come facenti parte del tenimento di Borbona. E poiché è risaputo che il nuovo catasto provvisorio fu compilato a base di *rivela*, non deve recar meraviglia, che gl’incaricati della sua compilazione non abbiano tenuto presente l’istrumento di transazione del 1573, col quale era stato stabilito, come abbiamo detto, che la Tenuta di Vallemare dovesse rimanere quale prima era «nelle termini nelli quali al presente si ritrova» ossia nel territorio di Posta. Tale spiegazione, che è conforme a quella sostenuta dal Comune di Posta, non è punto contraddetta dal Comune di Borbona, il quale riconosce che «la Tenuta di Vallemare

²⁴ Nel documento da cui si trascrive è scritto però, forse per distrazione: « 1574 »

« era certamente nel Territorio del Comune di Posta prima che da questo Comune
 « fosse stata ceduta al Cornesio, e continuò ad essere parte dello stesso territorio per
 « tutto il tempo in cui fu proprietà *burgensatica del Cornesio, di Margherita*
 « *d’Austria e di Casa Farnese*. Ma» soggiunge «*dal momento in cui da Casa Farnese*
 « *venne ceduta al Comune di Borbona certamente la Tenuta passò a far parte del*
 « *Comune di Borbona*». Ed in seguito a chiarir meglio tale concetto dice che la Tenuta
 di Vallemare sin dal 1534, pur rimanendo nel territorio di Posta «*non fu più pro*
 « *prietà del detto Comune a causa della donazione*²⁵ «*che in quell’anno esso ne fece*
 « *al Cornesio, e della successiva donazione che nel 1572 ne fece a Margherita*
 « *d’Austria, alla quale successe poi la Real Casa Farnesiana*. Uscì, poi, anche dalla
 « *giurisdizione o dalla circoscrizione amministrativa del Comune di Posta, passando*
 « *nella giurisdizione del Comune di Borbona, allorché, per effetto dell’istrumento 17*
 « *giugno 1793, nella formazione del Catasto tuttavia vigente venne allibrata tutta nel*
 « *catasto di Borbona, in parte, come montagna pascolativa, e per una estensione di*
 « *coppe 3820, in testa dello stesso Comune, e nella rimanente parte, come terreni la-*
 « *vorativi, e per una estensione presso che doppia, in testa dei privati censuari, di*
 « *coloro cioè dai quali, in*²⁶ *forza del detto istrumento, il Comune esigeva i canoni*
 « *costituenti il così detto estaglio di Vallemare*».

Noi sottoscritti abbiamo già fatto rilevare, con la scorta dei documenti esaminati, che la Tenuta di Vallemare era in antico e dovrebbe essere tuttora territorio di Posta, e ci siamo creduti in dovere di dare le spiegazioni di come essa invece trovasi oggi accatastata a Borbona; ma non ci riteniamo autorizzati, né competenti a giudicare quali conseguenze giuridiche, in ordine alla presente controversia, possono derivare da tale accatastamento, e dalla protesta contro di esso avanzata dal Comune di Posta.

Del resto quello che noi crediamo interessante è d’aver assodato, che, prima della formazione del catasto, e quindi all’epoca della cessione enfiteutica fatta da Casa Farnese a Borbona, ossia nel 1793, la Tenuta di Vallemare era Territorio di Posta. Ciò conferma quanto abbiamo per altra via dimostrato, che cioè Posta, donando la Tenuta di Vallemare, aveva dovuto riservare dei diritti su di essa, non sembrando verosimile, che una Comunità abbia così poco in conto gl’interessi dei propri amministrati, da permettere che essi restino spogliati di una estesa zona del loro territorio senza far salvo neanche il diritto di potervi entrare.

66. Ma è tempo ormai di determinare con precisione quali siano i

Diritti di Posta e di Borbona sulla Tenuta di Vallemare.

Con gl’istrumenti del 1573 e del 1606 Posta concesse a Borbona diritti di pascere, legnare, far calcare e carboniere nella Tenuta di Vallemare. Inoltre sta in fatto che Posta affittava i pascoli della Tenuta, e lo dimostrano sia i detti istrumenti, come le copie esibite da Posta, delle *entrate ed esiti, Stati discussi o bilanci* di questo Comune, nei quali trovansi, fra l’altro, elencati gli *introiti per gli herbaggi della montagna di Vallemare*.

E finalmente vi è la copia, esibita pure da Posta, dell’inventario informale dei *beni di sua altezza Serenissima* senza data, ma probabilmente della fine del secolo XVII nel-

²⁵ (trascrizione della nota a margine): Ma le donazioni hanno sempre fatto salvo l’esercizio di diritti civili, diritti che gravavano infatti i rimanenti terreni escluse le terre coltivate

²⁶ Nel documento da cui si trascrive è scritto però, forse per distrazione: « il »

la quale dopo la menzione del reddito che si ritraeva dai terreni lavorativi del Territorio di Vallemare (estagli), è detto espressamente «*il restante del detto territorio è tutto selva e bosco che non serve ad altro che a far legna et erba per animali, la vendita della quale spetta all'Università della Posta*» venendosi così dalla stessa Casa Farnese a riconoscere nell'Università di Posta il diritto di legnatico e di pascolo sulla Tenuta di Vallemare.

Dunque non può cader dubbio che l'Università di Posta nel cedere la Tenuta a Ferdinando Cornesio e successivamente a Margherita d'Austria dovè riservarsi i diritti di pascere, legnare e far carboniere sull'intera estensione della Tenuta medesima, racchiusa nella linea Capo Valle Orticara – Ara di Giampasquale – Ara di Francesca – Termine delle quattro facce – Pozzo di Gesù – Vena dell'Aquila – Stradella – S. Pietro di Laculo – Monte Popone – Prata di Laculo – Peschietti – Pizzaro – Monte della Vetica – Capo Valle Orticara.

67. Passando ora ai dritti di Borbona sulla Tenuta di Vallemare occorre distinguerli in:
 diritti sull'estaglio
 diritti sulla rimanente parte della Tenuta

I dritti sull'estaglio, come abbiamo già ampiamente dimostrato, consistono non solo nel poter esigere i censi sui terreni già messi a coltura, ma anche nel poter censire i terreni che per avventura fossero in appresso coltivati, purché compresi nella Tenuta.

Circa l'estensione di questi estagli risulta dall'istrumento del 4 luglio 1539 esibitoci da Posta, che Ferdinando Cornesio censiva a diversi naturali di Posta, Borbona e Vallemare 122 appezzamenti di terreno della complessiva estensione di circa coppe 1670.

Abbiamo inoltre la copia esibitaci parimenti da Posta delle entrate e spese del Serenissimo Sig Duca di Parma sulla terra della Posta per l'anno 1683, nella quale fra l'altro si legge: «per il territorio nella montagna di Vallemare nel quale seminano molti coloni grani e farri dei quali non si può dare distinto ragguaglio di certezza, seminandosi quanto più quanto meno l'anno, che perciò si va ogni anno a misurare il seminato annuo per rispondere ogni vece due coppe per salma di seminato dalla quale si è ritratto quest'anno 17 salme e 2 coppe grano secina, e salme 9½ di farro che sta valutato giulii 14 il grano secina e giulii 9 il farro, che sono ducati trentadue e grana ottantuno e due terzi (32.81.⅔)».

Onde, fatti gli opportuni calcoli e ragguagli, si desumerebbe che l'estensione dell'estaglio in quell'anno era di 1920 coppe.

Inoltre rileviamo dalla cannazione e misura del territorio della Villa di Vallemare fatta nel 1788 dagli agrimensori Ovidio Pasqualucci e Simone Gregori, che i *terreni lavorativi, prativi, canapinati, raccolti e dissodati di nuovo, cesinati, nonché quelli sodivi e sterili*, compresi però nei precedenti erano della *estensione e quantità in tutto e per tutto di coppe 2728 e canne 9*.

Risulta poi dall'istrumento del 1793 che prima della cannazione Pasqualucci – Gregori e propriamente nel 1751 il territorio censito di Vallemare era stato misurato e trovato di coppe 2369 e canne 20, con l'annua rendita di Duc. 71 e grana 80, la quale, in seguito alla nuova misura, fu portata a Ducati 86 e grana 14½.

Finalmente da un verbale di Perizia dell'Agrimensore Domenico Giancinquanta in data 27 giugno 1836 ed alligato ad un antro *Catastolo detto di Vallemare*, esibitoci da Borbona, si rileva che i terreni coltivati nel territorio di Vallemare sono venuti sempre crescendo in estensione. E ciò è confermato ancora dai ruoli degli estagli di

Vallemare per gli anni 1884 e 1903 esibiti dallo stesso Comune di Borbona, dai quali risulta che l'annuo canone sui detti estagli in quegli anni era rispettivamente di £ 379.25 e £ 398.52 con un aumento di £ 7.15 nel 1884, e £ 26.42 nel 1903, rispetto al canone che se ne ritraeva nel 1793.

Questo lento ma graduale accrescimento che, dall'epoca del Cornesio ad oggi, si è verificato negli estagli di Vallemare, conferma sempre più l'interpretazione da Noi data all'istrumento del 1793, in ordine ai diritti concessi a Borbona sul *territorio censito e non censito di Vallemare*.

Noi non abbiamo creduto procedere ad una nuova misurazione dei singoli appezzamenti, che oggi costituiscono l'estaglio di Vallemare, perché questo lavoro di grandissima mole esorbitava dall'incarico affidatoci e perché d'altra parte, data l'interpretazione, che per noi è la più attendibile, dell'istrumento del 1793, la conoscenza della precisa estensione dell'estaglio non può avere alcuna influenza sulla risoluzione della controversia.

Non abbiamo per altro mancato di delimitare la zona dentro la quale trovansi tutti gli odierni estagli, avvertendo che in detta zona sono anche compresi, sia alcune proprietà private, come alcuni terreni boscosi, pascolativi ed incolti, i quali, trovandosi inframezzati agli estagli debbono essere per necessità sottratti ad ogni servitù di pascolo e legnatico.

Sulla detta zona, adunque, circoscritta da Noi con linea verde e che abbiamo trovato dell'estensione di circa ettari 362 uguali a circa coppe 5820, il Comune di Posta non potrebbe, a nostro avviso, esercitare alcun diritto.

68. Passiamo ora a vedere quali siano i diritti di Borbona sul restante territorio di Vallemare.

Ne abbiamo esatta nozione dagli istrumenti del 31 Agosto 1573 e dell'11 Luglio 1606, e propriamente dai brani che ne abbiamo in altro luogo testualmente riportati.

Da essi risulta che Posta concesse

I.) Il diritto di pascere:

- a) ai naturali di Borbona dal 1° marzo al 29 settembre nella zona delimitata dalla linea Monte Vetica – Pizzaro – Peschietti – Prata di Laculo – Monte Popone – Colle a fianco della possessione di Giovanni Tamella (Collacchio) – Fossato vicino la strada di Vallemare – Collevocchio – Cesa di Francesco Magari – Monte Cagno – Fossetta dei Fiascari – Monte Vetica, purché però vi siano entrati i fittuari dell'erbaggio; e dal 1° Marzo al 15 Aprile anche se non siano entrati i fittuari, col solo obbligo di riguardare per questo breve periodo di tempo i prati propriamente detti; per gli altri mesi dell'anno (Gennaio, Febbraio, Ottobre, Novembre, Dicembre) nella zona (Bandita) racchiusa dalla linea: Monte Vetica – Pizzaro – Peschietti – Prata di Laculo – la Stradella – la Vena dell'Aquila e presumibilmente, dalla linea Vena dell'Aquila – Monte della Vetica.
- b) ai Vallemaresi dal 1° Marzo al 29 Settembre nella zona Monte Vetica – Pizzaro – Peschietti – Prata di Laculo – Monte Popone – Prato Granaglia – Fosso dei Corvi – Collevocchio – Cesa di Mario Mancini (vicino la fonte della Cerasa) – Valle del Tratturo – Monte Vetica, anche prima dell'entrata dei fittuari, salvo solo a riguardare i prati propriamente detti dal 1° Marzo al 15 Aprile; e, dopo l'entrata dei fittuari, in tutta ed intera la Bandita e Montagna, cioè nella zona Monte Vetica – Pizzaro – Peschietti – Prati di Laculo – Monte Popone – S. Pietro di Laculo – La Stradella – la Vena dell'Aquila – Pozzo Gesù – Termine delle

quattro facce – Ara di Francesca – Ara di Giampasquale – Capo Valle Orticara – Monte Vetica.

- II.) Il dritto di legnare, far calcare e carboniere tanto ai naturali di Borbona come ai Vallemaresi nella zona della Tenuta di Vallemare, racchiusa dalla linea Monte Vetica – Pizzaro – Peschietti – Prata di Laculo – Monte Popone – Laculo – Cagno – Vetica, oltreché, ben inteso nel restante territorio di Posta che si estende a Nord della linea Laculo – Sigillo; come pure lungo le zone costeggianti il fiume Velino fra Sigillo e i confini di S. Quirico.

Fatti

I sottoscritti, dopo quanto hanno esposto e discusso nel corso della presente relazione, sono in grado di rispondere ai quesiti loro proposti dall'Eccellentissima Corte, con la sentenza del 23 Giugno 1903, affermando con uniforme parere quanto appresso:

- 1° La Bandita di Laculo non è contrada totalmente distinta dalla Tenuta di Vallemare. Essa occupa certamente una parte della Tenuta di Vallemare e propriamente la zona racchiusa dalla linea Monte Vetica – Pizzaro – Peschietti – Prati di Laculo – Monte Popone – S. Pietro di Laculo – Stradella – Vena dell'Aquila – Fossetta dei Fiascari – Monte Cagno – Monte Vetica.
Non si può con piena certezza escludere che si estenda anche su tutta la restante parte della Tenuta.
- 2° Ad ogni modo la Tenuta di Vallemare comprende non solo la Bandita, come sopra delimitata, ma eziandio la zona, denominata anche Montagna di Laculo, che si estende fino ai confini di Antrodoco e di Cascina, risultando così la Tenuta stessa circoscritta dalla linea Monte Vetica – Pizzaro – Peschietti – Prati di Laculo – Monte Popone – S. Pietro di Laculo – Stradella – Vena dell'Aquila – Pozzo di Gesù – Termine delle quattro facce – Ara di Francesca – Ara di Giampasquale – Capo Valle Orticara – Monte della Vetica.
- 3° La Tenuta di Vallemare deve intendersi compresa in tutta la sua estensione nella concessione del 17 giugno 1793, nel senso però che a Borbona compete il diritto di esigere i canoni sui terreni già ridotti a coltura e censiti, nonché imporre nuovi censi sui terreni che per avventura venissero dissodati nell'intero ambito della Tenuta.
- 4° Con la detta Concessione restano salvi
 - a) per i cittadini di Posta:
i diritti di pascere, legnare, far calcare e carboniere su tutta ed intera la Tenuta, nonché nella zona che contiene gli estagli di Vallemare e che è oggi circoscritta e racchiusa dalla linea verde del nostro tipo, la quale zona è di esclusiva pertinenza del Comune di Borbona e dei possessori dei singoli terreni.
 - b) per i cittadini di Borbona:
il diritto di pascere dal 1° Marzo al 29 Settembre nella zona racchiusa dalla linea: Monte Vetica – Pizzaro – Peschietti – Prata di Laculo – Monte Popone – Collacchio – Fossato presso la strada di Vallemare – Colvecchio – Cesa di Francesco Magari – Monte Cagno – Fossetta dei Fiascari – Monte Vetica, dopoché però vi siano entrati i fittuarii dell'erbaggio; dal 1° Marzo al 15 Aprile anche prima dell'entrata dei fittuari, col solo obbligo di riguardare, per questo breve periodo di tempo, i prati propriamente detti; per gli altri mesi dell'anno in tutta la Bandita come sopra delimitata.

c) per i Vallemaresi:

il diritto di pascere dal 1° Marzo al 29 Settembre nella zona delimitata dalla linea Monte Vetica – Pizzaro – Peschietti – Prati di Laculo – Monte Popone – Fosso dei Corvi – Colvecchio – Fonte Cerasa – inforatura di Valle del Tratturo – Monte Vetica, anche prima che vi siano entrati i fittuari degli erbaggi, e salvo solo a riguardare i Prati dal 1° Marzo al 15 Aprile; dopo l'entrata dei fittuari in tutta ed intera la Tenuta, come sopra delimitata.

d) per i naturali di Borbona come per i Vallemaresi:

il diritto di legnare, far calcare, e carboniere, nella zona della Tenuta di Vallemare, racchiusa dalla linea Monte Vetica – Pizzaro – Peschietti – Prata di Laculo – Monte Popone – Laculo – Montecagno; oltreché, beninteso, nel restante territorio di Posta, che si stende a Nord della linea Laculo – Sigillo, come pure lungo le zone costeggianti il fiume Velino, da Sigillo ai Confini di San Quirico.

Tanto abbiamo l'onore di rassegnare all'Ecc.ma Corte in adempimento dell'incarico affidatoci.

[Si riporta ora quanto è scritto immediatamente sotto, a matita, da chi ha intensamente usato e studiato il documento, probabilmente gli avvocati di Posta]

Manca la data e la firma dei Periti Revisori.

Dalla copia incompleta esistente negli atti che si rinvennero nell'archivio del Commissariato degli usi civici (analogo alla presente perizia) si rileva la seguente specifica

<i>Tassa al Perito per la copia del tipo planimetrico</i>	£	130.00
<i>Marca e tela predetto tipo</i>		9.80
	<i>Totale</i>	£ 139.80
<i>Pagate al Sig. Ciarletta (Ingegnere) bollo per le copie</i>		111.60
<i>Scritturazione</i>		30.75
	<i>Totale</i>	£ 142.35

Per 1 copia rilasciata al Sig. Ciarletta addì 28 aprile 1906

N° 256 Reg. Richieste

“ 202 Registro quiet.

L'ordine dei documenti depositati presso il Commissariato

- 1° Relazione di Perizia nella causa civile tra i Comuni di Borbona e di Posta (la presente)*
- 2° Controversia di confinazione e promiscuità tra i Comuni di Borbona e Posta. Rilievi e deduzioni del Comune di Borbona (manca nelle nostre carte)*
- 3° Per il Comune di Posta contro il Comune di Borbona – Osservazioni e risposte (memoria a stampa N° 3)*